dossier

XIX Legislatura

16 ottobre 2025

Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

D.L. 127/2025 – A.C. 2662

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche nei settori della cultura, dell'istruzione, dell'università e della ricerca
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - 𝕏 @SR_Studi

Dossier n. 534/2

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Cultura
Tel. 066760-3255 - ✉ st_cultura@camera.it - 𝕏 @CD_cultura

Progetti di legge n. 494/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D25127b

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione)*.....5
- Articolo 2 *(Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)*.....23
- Articolo 2-*bis* *(Fondazione "Imprese e competenze per il* made in Italy*")* 26
- Articolo 3 *(Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico)*.....29
- Articolo 3, comma 5-*bis* *(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente c.d. Carta del docente)* 35
- Articolo 4, commi 1 e 1-*bis* *(Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo)* 39
- Articolo 4, commi 1-*ter* e 1-*quater* *(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)*.....43
- Articolo 4, comma 1-*quinquies* *(Immissione in ruolo dei docenti di sostegno)*.....50
- Articolo 4, comma 1-*sexies* *(Requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)*.....57
- Articolo 5 *(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione)*.....59
- Articolo 6, comma 1 *(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)*.....63
- Articolo 6, comma 1-*bis* *(Incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica)* 67
- Articolo 7 *(Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi)*.....69
- Articolo 7-*bis* *(Misure urgenti per l'a.s. 2025/2026 a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»)*.....74

- Articolo 8 *(Entrata in vigore)* 77

Schede di lettura

Articolo 1
(Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione)

L'**articolo 1,** al **comma 1**, dispone che l'**esame di Stato** venga rinominato "**esame di maturità**" e che sia considerato quale strumento di verifica con funzione anche orientativa; stabilisce inoltre che esso debba tenere conto anche delle esperienze di scuola-lavoro, delle competenze digitali e della partecipazione ai percorsi opzionali, nonché delle competenze maturate nell'educazione civica; ridefinisce poi la **composizione delle commissioni** e stabilisce l'obbligo di **svolgere tutte le prove** per la validità dell'esame; regola l'individuazione annuale delle **quattro discipline oggetto del colloquio**, nonché le modalità di questo e i criteri di valutazione; prevede la possibilità di attribuire fino a **tre punti integrativi** al punteggio e rimanda ad un decreto ministeriale l'aggiornamento dei modelli del diploma e del *curriculum*.

Il **comma 2** stabilisce, con norma di coordinamento, che ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'**esame di maturità**.

Il **comma 3** prevede che nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado gli studenti possano **cambiare indirizzo** entro il 31 gennaio senza esame integrativo, con l'obbligo per la nuova scuola di predisporre attività didattiche di sostegno. Dal terzo anno, invece, si prevede che il passaggio ad un altro percorso sia subordinato al superamento di un esame integrativo.

Il **comma 4** prescrive che agli studenti vengano comunicati i risultati conseguiti nelle **prove a carattere nazionale** predisposte dall'INVALSI. I

Il **comma 5** introduce la previsione che l'**elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato agli studenti che abbiano ottenuto una valutazione nel comportamento pari a sei decimi sia discusso dallo studente in sede di **accertamento del recupero delle carenze formative**.

Il **comma 6** rinomina i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) in "**formazione scuola-lavoro**".

Il **comma 7**, come modificato nel corso dell'**esame in Senato**, dispone l'**incremento di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027** dell'autorizzazione di spesa destinata anche alla formazione specifica dei docenti aventi titolo alla nomina di membro delle commissioni degli esami di maturità.

Il **comma 8** stabilisce che, dall'anno scolastico 2026/2027, costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di

maturità l'aver partecipato alla formazione specifica prevista dal comma precedente.

L'articolo in commento si compone di **8 commi**.

Il **comma 1**, composto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, a loro volta sotto-articolate in punti, interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

In particolare, la **lettera *a)*** incide sull'articolo 12 che, in apertura del Capo III dedicato all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, definisce **l'oggetto** e le **finalità** dell'**esame di Stato**.

Più nello specifico, la lettera in commento, al **punto 1)**, sostituisce il comma 1 dell'articolo 12, statuendo in primo luogo che l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è **denominato «esame di maturità»**. Precisa poi che l'esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e **valuta il grado di maturazione personale**, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere **scelte consapevoli** in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle **professioni**.

Rispetto al **testo vigente fino all'entrata in vigore della disposizione in commento**, le innovazioni consistono nella nuova denominazione dell'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione, nel riferimento alla funzione di quest'ultimo di valutazione del grado di maturazione personale dello studente e nella sottolineatura riguardo alle "scelte consapevoli" che lo studente farà in ordine al proseguimento degli studi o all'inserimento nel mondo del lavoro. Anche il riferimento alle professioni non era presente nel testo previgente.

Nella **relazione illustrativa**, in proposito, si afferma che tale intervento non si limita a un adeguamento terminologico, ma risponde a una precisa scelta di indirizzo culturale e pedagogico, volta a sottolineare la natura complessa, globale e trasformativa del processo educativo che culmina nell'ultimo anno del secondo ciclo. L'uso del termine "maturità" non rappresenta una mera concessione alla tradizione, bensì una volontà esplicita di valorizzare l'esame come momento di sintesi e verifica del percorso umano e formativo compiuto, segnando un'evoluzione nel paradigma valutativo vigente.

Il **punto 2)** della medesima lettera *a)* sostituisce il comma 2 dell'articolo 12 menzionato, stabilendo che in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di maturità tiene conto anche della **partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro**, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (ossia l'attivazione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno su cui si dirà meglio *infra*).

In questo caso, l'innovazione rispetto al testo previgente è costituita dal solo **cambio di denominazione** delle attività di **formazione scuola-lavoro,** in coerenza con quanto disposto dal successivo **comma 6** dell'articolo in commento (cui si rinvia). Si tratta delle attività fino ad oggi denominate "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (**PCTO**)", e che nella norma qui novellata figuravano ancora citate con la denominazione - ancora precedente - di "**alternanza scuola lavoro**".

Al riguardo, la **relazione illustrativa** precisa che **la disposizione persegue il** fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro – già definiti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – in percorsi di formazione scuola-lavoro. Tale intervento viene ricollegato dalla relazione al più ampio processo di riforma dell'esame di Stato, che assume un ruolo centrale nel riconoscimento e nella valorizzazione di tutte le esperienze formative maturate nel corso del percorso scolastico. L'intervento proposto – chiosa sul punto la relazione – si colloca in linea di continuità, come approfondito in relazione al comma 6, con quanto affermato nelle dichiarazioni conclusive dei Ministri dell'Istruzione del G7 di Trieste del 2024, nelle quali è stata ribadita l'importanza del ruolo della scuola nell'orientare al mondo del lavoro e delle professioni.

Si ricorda che i **"Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO)** – in precedenza designati come alternanza scuola-lavoro – sono una modalità didattica introdotta nel sistema scolastico per integrare l'apprendimento teorico con esperienze pratiche in contesti lavorativi. L'obiettivo è favorire l'acquisizione di competenze trasversali, potenziare l'orientamento degli studenti e facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

I PCTO, come anticipato, traggono origine dai percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (attuativo della legge 28 marzo 2003, n. 53, c.d. riforma Moratti) e sono divenuti obbligatori con l'articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015. Essi hanno assunto l'attuale denominazione di competenze trasversali e per l'orientamento per effetto dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha anche provveduto a rimodulare la durata di tali percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima non inferiore a:

– 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

– 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
– 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Le **modalità attuative** di tali percorsi sono definite con le linee guida emanate con decreto ministeriale n. 744 del 4 settembre 2019, per perseguire finalità orientative e con l'obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità.

Le Linee guida si rivolgono a tutti gli **attori coinvolti** nel sistema scolastico e formativo, comprese le famiglie, gli studenti, il personale scolastico e i soggetti ospitanti. Esse si fondano sugli orientamenti europei che promuovono un'istruzione centrata sulle competenze, mettendo in rilievo le otto **competenze chiave per l'apprendimento** permanente aggiornate nel 2018 dal Consiglio dell'Unione Europea. Tra queste spiccano le competenze personali e sociali, la capacità di imparare a imparare, la competenza in materia di cittadinanza, quella imprenditoriale e quella relativa alla consapevolezza e all'espressione culturale. Queste competenze sono ritenute essenziali per affrontare la complessità del reale, favorire l'inclusione, l'occupabilità e la crescita personale.

L'attuazione dei percorsi richiede una **progettazione flessibile e personalizzata**, coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con i bisogni formativi degli studenti e con il contesto socio-economico di riferimento. La progettazione implica la definizione delle competenze da sviluppare, il monitoraggio e la valutazione dell'esperienza, nonché la partecipazione attiva degli studenti. Il percorso può svolgersi in contesti diversi: in aula, in laboratorio, presso aziende, enti pubblici o soggetti del terzo settore, anche all'estero, secondo modalità che includono il *learning by doing* e il *situated learning*.

Fondamentale è il ruolo del ***tutor* interno**, designato dalla scuola, e del ***tutor* esterno**, individuato dalla struttura ospitante. Entrambi concorrono alla progettazione, all'accompagnamento, al monitoraggio e alla valutazione dell'esperienza formativa. Le linee guida prevedono inoltre specifiche tutele per la sicurezza e la salute degli studenti, nonché la verifica della qualità e dell'idoneità delle strutture ospitanti.

La **valutazione** dei percorsi si fonda su criteri condivisi e strumenti di osservazione strutturata che permettano di rilevare non solo i risultati ma anche gli atteggiamenti e i comportamenti degli studenti. La **certificazione finale delle competenze**, anche in chiave orientativa, rappresenta un elemento essenziale per valorizzare l'esperienza e favorire la mobilità scolastica, formativa e professionale. Le attività svolte nell'ambito dei PCTO rientrano nel computo delle ore di frequenza e rappresentano requisito per l'**ammissione all'esame di Stato**.

Si rammenta inoltre che il **percorso dello studente** di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107 riguarda la previsione secondo cui le scuole secondarie di secondo grado introducono **insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno** anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello

studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

Il **punto 3)** della medesima lettera *a)* sostituisce il comma 3 dell'articolo 12 citato, disponendo che l'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'**educazione civica** di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.

Anche in questo caso, la novella ha uno scopo di mera **manutenzione del testo**, limitandosi ad aggiornare il previgente riferimento alla disciplina "Cittadinanza e Costituzione", superata dalla citata legge n. 92 del 2019.

La **relazione illustrativa** chiarisce che la disposizione in parola introduce un intervento di mero coordinamento con la normativa sopravvenuta, specificando che l'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92. La modifica si rende necessaria per aggiornare il riferimento normativo, sostituendo il previgente richiamo a "Cittadinanza e Costituzione", superato dalla disciplina introdotta dalla suddetta legge, che ha ridefinito in modo organico l'insegnamento dell'educazione civica quale insegnamento trasversale obbligatorio.

Si ricorda che l'**educazione civica** è un insegnamento trasversale che si articola in tre nuclei fondamentali: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Esso è stato introdotto come materia obbligatoria con la legge n. 92 del 2019 e ha sostituito la precedente disciplina "Cittadinanza e Costituzione". Il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito alle scuole specifiche "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica" (allegate al decreto ministeriale n. 183 del 2024). Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. Nonostante il suo insegnamento sia cross-curricolare, l'educazione civica è valutata come materia a sé stante.

Il **comma 1 in commento** prosegue con la **lettera *b)***, che novella il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dedicato alla **commissione d'esame**.

In particolare, l'intervento in parola sostituisce il primo periodo del citato comma 4 prescrivendo che presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da **due membri esterni** e, per ciascuna delle due classi, da **due membri interni**, afferenti alle aree disciplinari individuate, ai sensi del successivo comma 1-*bis* dell'articolo in commento, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Si ricorda che nella **formulazione fino ad oggi vigente** le commissioni d'esame sono composte da **tre membri esterni** e per ciascuna delle due classi da **tre membri interni** e non era prevista la necessaria afferenza a specifiche aree disciplinari.

Si segnala poi che **restano immutati i seguenti periodi del comma 4**, ai sensi dei quali è assicurata in ogni caso la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta, è disposto che i commissari e il presidente della commissione siano nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto ministeriale, ed è posto il limite massimo di trentacinque candidati per classe.

La **relazione illustrativa** afferma che il fine della previsione è di rivedere la composizione delle commissioni dell'esame di Stato in un'ottica di maggiore efficienza e funzionalità. Chiarisce, altresì, che l'intervento riflette l'esigenza di ottimizzare le procedure connesse all'esame di Stato, rendendole più sostenibili sotto il profilo organizzativo, ma garantendo, al tempo stesso, la piena coerenza, affidabilità e qualità del processo valutativo.

La **relazione tecnica** precisa che i compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione sono stabiliti dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007.

La relazione sottolinea, inoltre, che l'articolo 1, comma 1 del predetto decreto interministeriale, chiarisce che il suddetto compenso è da intendersi "omnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese". Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo specifica che i compensi per i commissari degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione sono costituiti da:

- una quota riferita alla funzione - a valere sul capitolo 2549, piano gestionale 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.), piano gestionale 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie) e capitolo 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie);

- una quota correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza (cd. rimborso forfettario riferito alla trasferta), che incide esclusivamente sul capitolo 2549, piano gestionale 07.

La relazione conclude sul punto affermando che la disposizione in commento non solo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, anzi, **riduce la spesa** gravante sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito sopra menzionati **per un ammontare stimato pari a oltre euro 35.000.000**. Dette risorse, nella disponibilità del Ministero, vengono, quindi, reimpiegate a favore delle misure di cui al comma 7 del presente articolo e dei commi 4 e 5 dell'articolo 3.

La determinazione dei compensi dei commissari d'esame, ai sensi della normativa vigente (articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425), non modificata dal presente decreto-legge, continua ad essere rimessa ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La **lettera *c)*** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 62 del 2017, dedicato alle **prove d'esame** dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

In particolare, al **punto 1**, la disposizione in commento **introduce il comma 2-*bis***, in base al quale l'esame di maturità è **validamente sostenuto** se il candidato ha **regolarmente svolto tutte le prove** di cui al comma 2 del medesimo articolo 17 (ossia due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio).

La **relazione illustrativa** afferma che tale previsione **intende esplicitare, in termini inequivoci, la necessità** dello svolgimento de**lle suddette prove ai fini della validità dell'esame. Pertanto, si intende escludere la validità dell'esame, laddove anche una delle prove non sia stata regolarmente sostenuta, ad esempio, nel caso della prova orale qualora il candidato si rifiuti deliberatamente di discutere le tematiche o di rispondere alle domande poste dalla commissione esaminatrice, adottando un comportamento volto a compromettere lo svolgimento e l'esito della prova stessa. Con ciò la relazione afferma di voler colmare un vuoto interpretativo, prevedendo l'invalidità della prova nei casi in cui emerga una chiara intenzionalità elusiva da parte del candidato, manifestata attraverso un rifiuto consapevole e persistente di interagire con la commissione, anche sotto forma di silenzio ostinato o sistematica mancanza di collaborazione a fronte delle sollecitazioni formulate in sede d'esame.**

Il **punto 2)** della lettera *c)* sostituisce il comma 7 dell'articolo 17 menzionato. Il nuovo testo dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le **discipline oggetto della seconda prova**, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di

una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, **le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame**, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.

La **novità introdotta** dalla novella in commento è costituita proprio dall'inserimento, tra le materie oggetto del decreto ministeriale annuale, dell'individuazione di **quattro discipline** specifiche che costituiranno l'oggetto del colloquio.

Come chiarisce la **relazione illustrativa**, l'individuazione annuale delle **quattro discipline su cui verterà il colloquio** permette di approfondire con rigore e specificità le conoscenze, le abilità e le competenze maturate dallo studente, senza dispersività, assicurando un esame coerente, mirato e significativo.

Il **punto 3)** modifica il comma 9 dell'articolo 17 citato, che definisce le **finalità del colloquio d'esame**.

In particolare, il **punto *3.1)*** *(il quale, si precisa, è l'unico sottopunto in cui si articola il punto 3)* sostituisce il **secondo periodo del comma 9**.

Il comma 9 dispone, al primo periodo, che il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. Al **secondo periodo**, nel **testo sin qui vigente**, il comma proseguiva disponendo che a tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, proponesse al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Il **nuovo testo del secondo periodo**, come introdotto dalla disposizione in commento, prevede che al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente la commissione d'esame tiene conto anche delle **informazioni contenute nel *curriculum* dello studente** di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle **quattro discipline** individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo (di cui alla novella subito precedente), al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il **grado di responsabilità e maturità raggiunto**. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di

responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.

Restano immutati, rispetto al testo previgente, **gli ultimi due periodi del comma 9,** ai sensi dei quali si prevede che nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi, e che per i candidati esterni tali relazione o elaborato vertono sulle attività assimilabili a quelle di alternanza scuola-lavoro da tali candidare svolte.

La **relazione illustrativa** afferma che, in coerenza con quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo 17, l'intervento delimita esplicitamente il campo disciplinare di riferimento, prevedendo che **il colloquio si concentri su quattro discipline**. L'impostazione introdotta orienta la valutazione su un nucleo essenziale e rappresentativo di saperi, in un'ottica di sintesi delle competenze maturate dagli studenti, nonché di verifica del grado di responsabilità e maturità raggiunti attraverso la consapevolezza del proprio percorso formativo.

La scelta di circoscrivere il colloquio a quattro discipline, anziché estenderlo all'intero curricolo, non determina – secondo quanto affermato dal Governo – una riduzione della portata valutativa dell'esame di Stato. Al contrario, essa si inserisce in modo coerente nel quadro del credito scolastico, che lo studente acquisisce nell'ultimo triennio sulla base di una valutazione progressiva e articolata riferita a tutte le discipline previste dal percorso di studi. Il credito scolastico rappresenta, infatti, uno strumento di valutazione organica e di lungo periodo, capace di restituire una visione complessiva della crescita dello studente, considerando sia i risultati di apprendimento sia lo sviluppo personale e formativo. In tale prospettiva, la nuova configurazione del colloquio si integra in una visione unitaria e coerente della valutazione finale, basata su un bilanciamento tra la valutazione dell'intero percorso scolastico e la rilevazione del grado di maturazione raggiunto. Il colloquio si propone così come momento conclusivo di sintesi critica, volto a valorizzare l'acquisizione di competenze autentiche, consapevoli e metodologicamente fondate, maturate all'interno di un contesto educativo pluriennale strutturato e orientato alla formazione integrale della persona.

La relazione afferma, inoltre, che la disposizione non altera il riferimento, già vigente, al *curriculum* dello studente; tuttavia, dal combinato disposto con la modifica apportata all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, si prevede che i livelli di apprendimento rilevati attraverso le prove scritte a carattere nazionale, predisposte dall'INVALSI, siano riportati in forma descrittiva in una sezione

specifica del curriculum allegato al diploma finale, solo all'esito dell'esame di maturità, in coerenza con il confronto svolto con il Garante per la protezione dei dati personali. In tal modo si intende chiarire la collocazione temporale e funzionale dei risultati delle prove nazionali, sottraendoli all'immediata disponibilità della commissione d'esame e riconoscendone una funzione prevalentemente orientativa.

Quante alle restanti previsioni della disposizione in parola, la relazione illustrativa afferma che la stessa contribuisce a promuovere una visione integrata dell'esperienza scolastica, che tenga conto della **crescita complessiva dello studente** e del suo **progressivo inserimento nella società** come cittadino autonomo, critico e responsabile.

La **lettera *d)*** del comma 1 in commento interviene sull'articolo 18 – dedicato agli esiti dell'esame – sostituendo il comma 5.

In particolare, nel **testo sin qui vigente**, il comma 5 prevedeva che la commissione d'esame può motivatamente **integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti** ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

Il **nuovo testo** del comma 5, modificato nel corso dell'**esame in Senato**, prescrive che la commissione d'esame può motivatamente **integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti** ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di **almeno novanta punti** (erano novantasette nel testo originario), tra credito scolastico e prove d'esame.

Questa modifica, come afferma la **relazione illustrativa**, intende concentrare sui soli candidati che abbiano avuto un percorso di particolare merito il margine di flessibilità nella valutazione attribuito alla commissione, per considerare anche aspetti qualitativi che riflettono meglio il suo percorso di crescita.

La **lettera *e)*** del comma 1 in esame interviene sull'articolo 21, in materia di **diploma finale e *curriculum*** della studentessa e dello studente.

In particolare, il **punto 1)** modifica il comma 2 dell'articolo citato, il quale nel **testo fino ad oggi vigente** disponeva che al diploma è allegato il *curriculum* della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. **In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale** di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività svolte nell'ambito dei

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Il **nuovo testo** ha inserito nel secondo periodo il riferimento "**all'esito dell'esame di maturità**". Pertanto, adesso, la disposizione, al secondo periodo, prevede che in una specifica sezione (del *curriculum*) sono indicati **"all'esito dell'esame di maturità", in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale** di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La **relazione illustrativa** afferma che tale previsione ha il fine di specificare che i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove nazionali a carattere standardizzato, riportati in forma descrittiva, siano resi disponibili unicamente all'esito dell'esame di maturità, nell'ambito di una sezione dedicata del *curriculum* dello studente. Tale previsione risponde all'esigenza di garantire la funzione orientativa del *curriculum*, evitando che i risultati delle prove INVALSI siano messi a disposizione della commissione, come previsto invece dal comma 30 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015. L'intervento si muove nella direzione di una chiara distinzione tra la valutazione formativa e orientativa rivolta allo studente e la funzione certificativa affidata all'Esame di maturità, riconoscendo al *curriculum* il ruolo di strumento di documentazione personale del percorso scolastico ed extrascolastico, piuttosto che di supporto al giudizio della Commissione.

Il **punto 2) della lettera *e)*** dispone la sostituzione del comma 3 dell'articolo 21.

In particolare, nel **testo fin qui vigente**, il comma 3 citato prevedeva che con decreto ministeriale fossero adottati i modelli di diploma finale e di *curriculum* della studentessa e dello studente.

Il **nuovo testo** - oltre ad aggiornare la denominazione del Ministero competente - prevede ancora che i due modelli siano adottati con decreto ministeriale, ma dispone che il **modello relativo al *curriculum* della studentessa e dello studente** sia adottato sentito il **Garante per la protezione dei dati personali**.

La **relazione illustrativa** afferma che tale disposizione si rende necessaria in quanto con l'inserimento delle prove INVALSI nel *curriculum* dello studente si determina un ulteriore trattamento dei dati degli studenti perseguendo una finalità diversa da quella che ha legittimato il trattamento inziale dei dati degli studenti, che non sembra compatibile con la finalità di valutazione globale delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa perseguita da INVALSI.

Il **comma 1-*bis* della disposizione** in commento, introdotto nel corso dell'**esame in Senato**, stabilisce – come già anticipato - che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come **modificato dal comma 1, lettera *b),* del presente articolo**, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Si ricorda che si tratta del decreto con cui sono individuate le aree disciplinari di afferenza dei membri della commissione (nella presente scheda di lettura a pagina 5).

Il **comma 2 della disposizione in commento**, sostituita a soli fini formali nel corso dell'**esame in Senato**, statuisce con norma di coordinamento che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'esame di maturità di cui al comma 1.

Il **comma 3 della disposizione in esame** interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

In particolare, la previsione in commento sostituisce il comma 7 dell'articolo 1 citato – in tema di **passaggio tra i percorsi** – il quale, nel **testo fin qui vigente,** prevedeva che le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurassero ed assistessero, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini si disponeva che le predette istituzioni adottassero apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

Il **nuovo testo** del comma 7 prescrive adesso che nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, **entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico**, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta **interventi didattici integrativi** volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere **dal terzo anno** dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, **all'esito dello scrutinio finale**, possono richiedere l'iscrizione a una classe

corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un **esame integrativo**. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.

La **relazione illustrativa** afferma che la previsione descritta persegue il fine di colmare un vuoto normativo segnalato anche dalla recente sentenza n. 3250 del 2024 del Consiglio di Stato – Sezione Settima, che ha annullato il decreto del Ministero dell'istruzione n. 5 dell'8 febbraio del 2021, concernente esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, "*nella parte in cui, all'articolo 4, ha previsto l'obbligo di partecipare ad un esame integrativo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado*". La pronuncia sottolinea – prosegue la relazione – che l'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 è stato abrogato dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e rileva che gli esami, nel nostro ordinamento, devono essere espressamente disciplinati da una legge, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione. Secondo il Consiglio di Stato, l'articolo 4 del D.M. 5/2021, nel prevedere gli esami integrativi, ha illegittimamente ripristinato un istituto soggetto a riserva di legge. Il supremo consesso della giustizia amministrativa individua, inoltre, un argomento di natura sistematica a sostegno di tale impostazione, rinvenibile nel mutamento di prospettiva che il legislatore, negli ultimi vent'anni, ha impresso alla disciplina dell'istruzione secondaria di secondo grado. Tale cambiamento è orientato a promuovere la dinamicità e la flessibilità delle scelte degli studenti. In questo quadro, le normative vigenti attribuiscono alle istituzioni scolastiche un ruolo centrale nell'orientamento e riorientamento dei giovani, consentendo loro di individuare, di volta in volta, le modalità più adeguate per accompagnare il passaggio da un percorso formativo a un altro. Alla luce del quadro giuridico e culturale sopra delineato, la disposizione introdotta con il comma 3 si propone di disciplinare, in modo organico, il ricorso agli esami integrativi, distinguendo chiaramente tra due momenti distinti del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Nel primo biennio, caratterizzato da una maggiore flessibilità orientativa, si riconosce alle istituzioni scolastiche la possibilità di individuare, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, le modalità più idonee per accompagnare il passaggio dello studente da un percorso a un altro. Tali modalità non prevedono il ricorso all'esame integrativo, ma possono consistere in specifici interventi didattici mirati, finalizzati a colmare eventuali disallineamenti e ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per un proficuo inserimento nel nuovo indirizzo, articolazione o opzione prescelta. A decorrere dal terzo anno, invece, considerata la crescente specializzazione dei percorsi di studio, il passaggio a una classe

corrispondente a quella cui lo studente è stato ammesso in caso di esito positivo o a quella già frequentata in caso di esito negativo di diverso indirizzo, articolazione o opzione potrà avvenire esclusivamente previo superamento di un esame integrativo, da svolgersi in un'unica sessione, che dovrà concludersi prima dell'avvio delle attività didattiche. Tale previsione risponde all'esigenza di tutelare la coerenza, la progressività e la continuità dei curricoli nel triennio conclusivo, dove le competenze richieste si fanno più specifiche e professionalizzanti. Le modalità di svolgimento degli esami integrativi saranno definite con apposita ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito, garantendo uniformità procedurale e trasparenza, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della normativa vigente. Pertanto, l'intervento normativo in esame si configura – chiosa la relazione – come necessario e urgente per superare l'attuale situazione di incertezza interpretativa e regolativa, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di istruzione e nel rispetto del diritto-dovere all'istruzione.

Il **comma 4 della disposizione in commento** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dedicato all'**Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI).**

In particolare, la previsione in esame introduce al comma 2 dell'articolo 17 citato la **lettera *a-bis)*** con cui si prevede la **comunicazione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

La **relazione illustrativa** afferma che la norma persegue il fine di attribuire all'INVALSI un ulteriore compito: quello di restituire agli studenti e alle studentesse i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale, contribuendo a valorizzare il *curriculum* in un'ottica di personalizzazione e riconoscimento delle competenze acquisite, nonché ai fini dell'orientamento. Tale disposizione si rende necessaria per garantire la base giuridica per il trattamento ulteriore di dati, rispetto a quello originariamente previsto, e per perseguire una finalità distinta – di carattere individuale – rispetto a quella iniziale del trattamento da parte dell'INVALSI, che è incentrata sulla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scolastico.

Si ricorda che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**) è un **ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico** che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l'eredità del Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) istituito nel 1974 per effettuare studi sulla scuola e sull'insegnamento.

Con il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, articolo 1, il CEDE è stato trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e, successivamente, con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, ha assunto

l'attuale denominazione. L'istituto, come si legge nello statuto, è un ente dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria. L'Istituto è, inoltre, parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, denominato SNV, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, di cui assicura il coordinamento funzionale.

L'Istituto, è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito, che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per pianificare la propria attività, incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico. La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è, invece, riservata all'Istituto.

Quanto alle **finalità**, l'istituto attraverso le proprie attività di studio e di ricerca sul funzionamento dei sistemi formativi, delle politiche e delle prassi educative, la predisposizione e l'implementazione di strumenti di misurazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti e le attività di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative da esso coordinate nell'ambito del SNV: promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d'Istruzione, motore di sviluppo dell'economia italiana e promotore di equità sociale, nel quadro degli obiettivi fissati in sede nazionale, europea e internazionale.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l'apposita pagina sul sito dell'Istituto, nonché il piano triennale di attività 2025-2027.

Quanto alle **prove a carattere nazionale**, si rammenta che in virtù dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, *computer based*, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese.

Il **comma 5 della disposizione in commento** interviene sull'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante la revisione della disciplina in materia di **valutazione delle studentesse e degli studenti**, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

In particolare, la previsione in esame inserisce all'articolo 1 citato il comma 5-*bis*, in base al quale l'**elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale** assegnato dal consiglio di classe in sede di valutazione finale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano conseguito una valutazione comportamento pari a sei decimi, **è discusso in sede di accertamento del recupero delle carenze formative** di cui all'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

La **relazione illustrativa** afferma che la previsione consente di attribuire adeguato rilievo al percorso di consapevolezza e maturazione civile compiuto

dalla studentessa o dallo studente, coerentemente con le finalità educative sottese alla valutazione del comportamento. La discussione dell'elaborato assume, pertanto, un ruolo significativo nell'ambito dell'azione formativa della scuola, quale occasione di riflessione critica e responsabilizzazione personale, in linea con i principi di cittadinanza attiva.

Si ricorda che in materia di accertamento del **recupero delle carenze formative**, l'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 dispone che nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Il **comma 6 della disposizione in commento interviene sull'articolo 1** della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), inserendo il comma 784-*octies*, in base al quale, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i **percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento** di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «**formazione scuola-lavoro**». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.

La **relazione illustrativa** chiarisce che, tenuto conto della modifica dal comma 1, lettera *a)*, punto 2, dell'articolo in esame, che interviene sull'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro in percorsi di formazione scuola-lavoro, interviene sull'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo il comma 784-*octies.*

Nel dettaglio – prosegue la relazione – la misura si configura come un'azione organica, coerente e non meramente nominalistica, volta a restituire ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento una piena dignità educativa, un'identità comunicativa chiara e una funzione formativa solida, ancorata alla realtà e ai bisogni concreti degli studenti. La proposta di ridenominare i PCTO in "Formazione scuola-lavoro" si muove nel solco della continuità e della coerenza con il dettato originario, rispettando le evoluzioni normative intervenute nel

tempo. Si recupera, in tal modo, una dicitura chiara e riconoscibile, capace al tempo stesso di evidenziare con immediatezza la finalità educativa e formativa dei percorsi. La nuova denominazione riafferma l'idea di un'esperienza formativa integrata, che coniuga apprendimento teorico e dimensione operativa, rivolgendosi in modo comprensibile a tutti gli attori coinvolti (studenti, famiglie, scuole, imprese, enti del terzo settore, pubbliche amministrazioni).

L'intervento mira a restituire centralità pedagogica a una metodologia didattica e a un'esperienza formativa rilevanti per la costruzione del progetto di vita e di apprendimento degli studenti. Attraverso un lessico rinnovato si intende contribuire al consolidamento della dimensione orientativa dei percorsi di Formazione scuola-lavoro e alla crescita delle competenze trasversali nei percorsi di studio.

Tale disposizione si inserisce, come già anticipato, nel solco delle dichiarazioni conclusive dei Ministri dell'istruzione del G7 di Trieste del 2024, sottolineando che la missione della scuola è preparare le studentesse e gli studenti al mercato del lavoro e delle professioni.

Il **comma 7 della disposizione in commento** stabilisce, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'**esame in Senato**, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'attuazione del Piano nazionale per la formazione dei docenti, è incrementata di **3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027** (nel testo originario si prevedevano 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026), anche per la formazione specifica dei **docenti aventi titolo alla nomina a componenti delle commissioni** degli esami di maturità (nel testo originario i destinatari della citata formazione specifica erano i **docenti nominati** quali componenti delle commissioni).

Il secondo periodo del medesimo comma, sostituito nel corso dell'**esame in Senato** in conseguenza delle modifiche apportate al comma precedente, stabilisce che ai relativi **oneri** si provvede, quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto e, quanto a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 8 dell'articolo in commento** dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce **titolo preferenziale per la**

nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al precedente comma 7.

Articolo 2
(Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)

L'**articolo 2** include in via ordinaria i **percorsi della filiera tecnologico-professionale** nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. L'attivazione dei percorsi avviene su richiesta del dirigente scolastico al ricorrere delle condizioni previste.

Il **comma 1** della disposizione in commento interviene sull'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 – che istituisce la **filiera formativa tecnologico-professionale** – inserendo il comma 8-*bis*, in base al quale, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, **i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale** rientrano nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Ci si riferisce ai percorsi quadriennali istituiti fino ad oggi solo in via sperimentale dal comma 2 del medesimo articolo 25-*bis*.

La disposizione prosegue affermando che a decorrere dall'anno scolastico di cui al periodo precedente (2026/2027), **al ricorrere delle condizioni previste** dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il **dirigente scolastico**, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, **propone al Ministero dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi** della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi è disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero.

La **relazione illustrativa** afferma che l'intervento normativo riconosce la necessità di aggiornare il quadro normativo di riferimento, al fine di includere a pieno titolo la filiera tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, rendendola strutturale, nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 ottobre 2005, n. 226. L'inserimento della filiera tecnologico-professionale all'interno del sistema ordinamentale del secondo ciclo consente di rafforzare il raccordo con i percorsi terziari degli ITS *Academy*, disciplinati dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, delineando una filiera verticale, coerente e continua, orientata all'innovazione tecnologica e in linea con i fabbisogni del sistema produttivo.

La relazione afferma inoltre che la disposizione in parola intende chiarire che, essendo la filiera formativa tecnologico-professionale parte integrante dell'ordinamento scolastico, il dirigente scolastico dovrà proporre la candidatura per l'attivazione dei relativi percorsi qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste. In tal modo si garantisce l'effettiva attivazione della filiera formativa tecnologico-professionale e si promuove la diffusione dell'innovazione tecnologica.

Il **comma 2** reca la clausola di **invarianza finanziaria**, per cui dall'attuazione delle disposizioni descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che nel **secondo ciclo di istruzione,** ricomprendente la scuola secondaria di secondo grado, le scuole del sistema nazionale di istruzione organizzano, accanto al **sistema dei licei**, percorsi di **istituti tecnici** e di **istituti professionali** per gli studenti da 14 a 19 anni, aventi durata **quinquennale** (o quadriennale nel caso dei percorsi istituiti nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale), al termine dei quali si consegue il **diploma di scuola secondaria di secondo grado** con cui è possibile accedere al sistema della formazione superiore (ricomprendente la formazione universitaria e quella erogata dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) ovvero al sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (costituito dagli istituti tecnologici superiori - ITS *Academy*).

Quanto alla **filiera formativa tecnologico-professionale**, si ricorda che essa è stata istituita dalla legge n. 121 del 2024, che ha in particolare introdotto l'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, **la filiera formativa tecnologico-professionale**. Tale previsione si collega, accompagnandola, alla **riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR** (Missione 4, Componente 1 - **Riforma 1.1**), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

La **filiera formativa tecnologico-professionale**, istituita in via sperimentale già a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 (ad opera del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240) al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è costituita da **specifici percorsi sperimentali** del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati dalle scuole, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (**IeFP**) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (**IFTS**).

La **disciplina di dettaglio** sulla filiera tecnologico-professionale è posta dal decreto ministeriale n. 256 del 16 dicembre 2024, concernente **l'attivazione dei percorsi sperimentali** di istruzione di secondo ciclo nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale per **l'anno scolastico e formativo 2025/2026**. L'elenco definitivo dei **percorsi attivati** per l'anno scolastico in questione è reperibile in allegato al decreto dipartimentale n. 178 del 2025.

Per maggiori approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del tema web "L'istruzione tecnica e professionale" presente sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

Articolo 2-*bis*
(Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy*")*

L'**articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato,** include i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al *made in Italy*, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del *made in Italy*, nonché gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del *made in Italy* nell'ambito, sinora limitato ai soli licei del *made in Italy*, delle istituzioni scolastiche e formative beneficiarie dell'attività svolta dalla **Fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*"**.

L'**articolo 2-*bis***, introdotto nel corso dell'**esame in Senato**, apporta delle modificazioni all'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che istituisce e regola l'attività della **Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy".**

Si ricorda che la Fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*" nasce con la finalità di diffondere la cultura del *made in Italy* tra gli studenti e di promuovere un raccordo più stretto tra le imprese e il mondo della formazione. In particolare la Fondazione promuove e potenzia l'offerta formativa del nuovo Liceo del *made in Italy*, in coerenza con le specifiche vocazioni dei diversi distretti produttivi.

La Fondazione è stata costituita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 2023, n. 206, con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 novembre 2024, che ne ha contestualmente approvato lo Statuto.

In base allo statuto, la Fondazione è un **soggetto giuridico di diritto privato** ed è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.

La Fondazione ha lo **scopo** di:

i. promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy*;
ii. diffondere la cultura di impresa tra gli studenti, favorendo l'acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze relative ai settori produttivi del *made in Italy*, al fine di un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro;
iii. sostenere l'eccellenza del *made in Italy* attraverso il conferimento annuale del premio "Maestro del *made in Italy*" a imprenditori che si sono particolarmente

distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy*, anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione degli stessi;

iv. creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del *made in Italy* possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese;

v. curare e gestire, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 206 del 2023, l'esposizione nazionale permanente del *made in Italy* con il compito di provvedere ad individuare la sede nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

Il decreto interministeriale 14 marzo 2025 ha provveduto alla nomina del Presidente, alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico della Fondazione.

Venendo all'analisi della disposizione, il **comma 1**, alla **lettera *a)***, novella il comma 1 dell'articolo 19 citato.

Tale disposizione, nel **testo vigente**, prevede che è istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze per il *made in Italy*» con il **compito di promuovere il raccordo** tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy*, al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa.

La **disposizione in esame estende sensibilmente l'elenco delle istituzioni scolastiche** per cui la Fondazione ha il **compito di promuovere il raccordo con le imprese** che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, comprese quelle titolari di marchi storici, ricomprendendovi anche:

- i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato **un percorso con specifico orientamento al *made in Italy***;

- le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza **la conoscenza e la diffusione delle produzioni** connesse ai settori di eccellenza del *made in Italy*;

- gli **Istituti tecnologici superiori** (ITS *Academy*) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del *made in Italy*.

La **lettera *b)*** del comma 1 della disposizione in commento incide sul comma 3 del menzionato articolo 19.

Tale comma, nel **testo vigente**, stabilisce che la Fondazione si correla con le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di **costituire un sistema**, a partire dai principali distretti industriali, **in cui i licei del *made in Italy* possano sviluppare i progetti formativi** in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese.

La **novella**, in coerenza con quella di cui alla lettera precedente, prevede che, oltre che ai licei del *made in Italy*, **anche le altre istituzioni scolastiche e gli Istituti tecnologici superiori** (ITS *Academy*) di cui al comma 1, come novellato dalla lettera *a)* sopra descritta, rientrano tra quelle che possano **sviluppare progetti formativi** nell'ambito del sistema che la Fondazione concorre a realizzare.

Il **comma 2** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare **nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che il **percorso liceale del *made in Italy*** è stato istituito, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, dell'articolo 18 della già citata legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Il **quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento** di tale percorso di studi, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, sono stati definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222, per un approfondimento sui contenuti del quale si rinvia al dossier predisposto in occasione dell'esame parlamentare del relativo schema (AG 214).

Si tenga presente che, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'istruzione e del merito, le iscrizioni ai percorsi liceali del *made in Italy* per l'anno scolastico 2025/2026 ammontano allo 0,09% del totale.

Articolo 3
(Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico)

L'**articolo 3** destina alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, alcune risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare, il **comma 1** destina, a partire dall'a.s. 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e già destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026. Il **comma 2** destina altresì alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026. Il **comma 3** destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023. Il **comma 4** incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola per estenderla, come afferma la relazione tecnica, anche ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno. Il **comma 5** incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

> Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021 è stato sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Come sopra segnalato, il **comma 1** destina, a partire dall'a.s. 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale (ATA).

Secondo quanto si evince dalla RT, l'ordinamento professionale del personale ATA è ancora in fase di definizione. Ad oggi, i risparmi si possono quantificare in euro 36.900.000 per l'anno 2025, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2026) e che non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della progressione. Per l'annualità 2026, si può ipotizzare un risparmio pari agli 8/12 dell'anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2026. La tabella sotto riportata evidenzia il risparmio complessivo stimato 2025-2026.

valori in mln/€

RISPARMI		
2025	**2026**	**Totale**
36,9	24,6	**61,5**

L'articolo 1, comma 612, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), ha disciplinato le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018). In tale ambito, per le amministrazioni statali, si è previsto uno stanziamento pari a 95 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della definizione di un incremento dei trattamenti retributivi in oggetto, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 relativo al personale. Per le altre amministrazioni pubbliche, per il corrispondente personale, si è previsto che (sul monte retributivo del 2018 ad esse relativo) il suddetto incremento massimo percentuale trovasse applicazione secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali). Il suddetto stanziamento annuo di 95 milioni è stato posto ad integrazione delle risorse già previste, per le amministrazioni statali, per il contratto collettivo nazionale per il triennio 2019-2021[1].

[1] La relazione tecnica all'emendamento del Governo 1.9000 (testo corretto), emendamento presentato all'AS 2448/XVIII nel corso della discussione dell'Assemblea del Senato il 23 dicembre 2021, osserva che la riformulazione definitiva del comma 612 in esame ha determinato la limitazione del suo ambito normativo al solo personale destinatario delle seguenti disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 - disposizioni che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale:

Il **comma 2** destina altresì alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024), pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.

Come ricordato nella RT, tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione originaria di euro 122.000.000 per l'anno 2025, di euro 189.000.000 per l'anno 2026 e di euro 75.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse attualmente disponibili sul Fondo ammontano per l'anno 2025 ad euro 40.937.244 e per l'anno 2026 ad euro 57.854.488, come si evince dalla seguente tabella:

Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico (istituito con legge di bilancio 2025 n. 207/2024, comma 565)	**2025**	**2026**	**2027**	**anni successivi (a regime dal 2027)**
	122.000.000	**189.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
Provvedimenti legislativi che hanno inciso sulla consistenza del Fondo				
Comma 567 LDB 2025 Incremento dotazione organico docenti di sostegno (1866 posti a decorrere dall'a.s. 2025/2026 e	- 24.990.000	- 75.000.000	- 75.000.000	- 75.000.000

- "l'art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l'art. 11 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l'art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l'art. 34 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale ATA;
- l'art. 44 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente delle università nonché delle aziende ospedaliero-universitarie destinatarie di tale contratto;
- l'art. 69 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente degli enti di ricerca".

134 posti a decorrere dall'a.s.2026/2027)				
Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (DL 202/2024 disposizioni urgenti in materia di termini normativi) **Articolo 5, comma 4-*bis*** Valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di **tutor,** orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativa-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.	-50.000.000	-50.000.000		
Legge 5 giugno 2025, n. 79 DL 45/2025 PNRR-MIM Art. 2.bis **Incremento FUN anni 2025 e 2026**	- 6.000.000	- 6.000.000		
Legge 5 giugno 2025, n. 79 DL 45_2025 PNRR-MIM Art. 9-*quater* **Parziale copertura oneri per Struttura tecnica filiera**	- 72.756	- 145.512		

formativa				
Totali aggiornati con le disposizioni che hanno apportato variazioni	**40.937.244**	**57.854.488**	**- -**	**- -**

Il **comma 3** destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023.

La RT conferma che i residui del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione consistono in € 67.746.059,48 per l'anno 2022 ed € 13.675.519,67 per l'anno 2023. Nella tabella sono indicati puntualmente i valori accertati, impegnati e i residui:

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa	**Residui 2022**	**Residui 2023**
1. Residui accertati	88.802.294,00	26.735.921,67
2. Residui impegnati	21.056.234,52	13.060.402,00
3. Residui disponibili	67.746.059,48	13.675.519,67

Il **comma 4** incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del D.L. n. 25/2025 (L. n. 69/2025), relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola.

Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

La RT fa presente al riguardo che la copertura sanitaria integrativa non prevede tra i beneficiari i docenti e gli ATA a tempo determinato sino a conclusione delle attività didattiche (c.d. "supplenti/ATA al 30 giugno").

Poiché è giurisprudenza consolidata che anche questa tipologia di lavoratori debba godere dei medesimi benefici riconosciuti ai colleghi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato con contratto annuale, come evidenziano i numerosi pronunciamenti della CGUE e della Corte di Cassazione, per evitare di incorrere nell'inevitabile attivazione di ricorsi ove il rischio di soccombenza è pressoché certo, si ritiene necessario estendere la copertura sanitaria integrativa anche ai docenti e ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.
Il numero dei docenti e degli ATA con contratto sino al 30 giugno è stimabile in circa 235.000 unità (195.000 docenti e 40.000 ATA). Considerando che il valore unitario della polizza sanitaria integrativa è quantificabile in 64 euro pro-capite, desumibile dal rapporto tra i 65.000.000 di euro stanziati con il DL n. 25/2025 e il numero dei docenti e ATA a tempo indeterminato e dei docenti e ATA con contratto annuale (totale complessivo di 1.018.000), per l'estensione della copertura della polizza sanitaria integrativa ai docenti e ATA con contratti sino al 30 giugno, occorrerebbero circa euro 15.000.000 (64€*235.000).
L'articolo 14, comma 6, del D.L. n. 25/2025 (L. n. 69/2025) ha autorizzato la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è stata demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede:
- quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
- quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 5** incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 3, comma 5-*bis*
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente c.d. Carta del docente)

Il **comma 5-*bis*** dell'articolo 3, **introdotto nel corso dell'esame in Senato**, estende ai **docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche** e al **personale educativo** la platea dei destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (**c.d. Carta del docente**) e interviene sulla lista dei beni acquistabili con tale carta, **ponendo dei limiti** di cadenza temporale all'**acquisto di *hardware* e *software*** e inserendo tra i beni acquistabili anche i **servizi di trasporto di persone;** prevede inoltre che il **decreto ministeriale** che determina annualmente l'importo della Carta debba essere adottato **entro il 30 gennaio di ogni anno** e tenendo conto del numero dei docenti destinatari e delle risorse di cui al comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché del personale educativo.

Il **comma 5-*bis***, introdotto nel corso dell'**esame in Senato**, reca quattro distinte novelle al comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Buona scuola), dedicato alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (**c.d. Carta del docente**).

In particolare, la **lettera *a)*** sostituisce il **primo periodo** del **comma 121**.

Il **testo vigente** prevede che al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del **docente di ruolo** e del **docente con contratto di supplenza annuale** su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Il **nuovo testo** introduce, tra le finalità della carta, oltre a quella di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali, quella di "**di favorire l'esercizio della funzione docente**" ed aggiunge ai destinatari già previsti della misura, ossia il docente di ruolo e il docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, anche il "**docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche"** e il "**personale educativo".**

Si ricorda che il testo originario della disposizione, fino all'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), prevedeva che il beneficio della Carta docente spettasse solo **ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato**, mentre ai docenti con contratto di supplenza annuale al 31

agosto su posto vacante e disponibile il beneficio è spettato solo per l'anno 2023 in virtù dell'articolo 15 del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. decreto salva-infrazioni) che ha esteso, appunto solo per l'anno 2023, il riconoscimento della Carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

L'articolo 1, commi 572-574, della legge di bilancio 2025, come anticipato, ha in seguito esteso la platea dei destinatari della Carta, ma solo ai **docenti con contratto di supplenza annuale**. La medesima disposizione ha altresì modificato l'importo originario della Carta, sostituendo l'importo nominale di 500 euro con un importo variabile da determinarsi con decreto ministeriale fino a euro 500 (a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026). È stato altresì rimodulato in aumento l'importo originariamente previsto per la copertura finanziaria di tale strumento.

L'estensione della platea dei destinatari era volta ad adattare l'ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla **Corte di giustizia dell'Unione europea** con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21 in sede di rinvio pregiudiziale *ex* art. 267 TFUE. La pronuncia in parola, in particolare, ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo – e in particolare, con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, nonché con i **principi generali di parità di trattamento** e di **non discriminazione** – la limitazione del beneficio della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e **non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato**, in considerazione dell'analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.

A seguito di tale allargamento di platea, rimanevano tuttavia ancora esclusi **i docenti destinatari di incarichi di supplenze temporanee** (fino al 30 giugno) che, utilizzando la terminologia della Corte di giustizia dell'Unione europea, si configurano tuttavia anch'essi come "**docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato"**. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, nella sentenza 29961 del 2023, statuendo (al punto *1)* del dispositivo) che "La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta **ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali** fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 **o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche**, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero", e riconoscendo ai docenti in questione cui il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto l'**adempimento in forma specifica** e, nel caso siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, il **risarcimento per i danni** che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito.

Si segnala che la **Corte di giustizia dell'Unione europea**, con la sentenza del 3 luglio 2025 (causa C-268/24), ha affermato che si pone in contrasto con il diritto dell'Unione una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di

500 euro annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei **docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata**, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.

Le **ulteriori lettere della disposizione in commento** incidono sulle modalità di utilizzo della Carta, e su criteri e modalità di assegnazione della stessa, nonché sulla determinazione del suo importo.

Quanto alle **modalità di utilizzo**, si ricorda che ai sensi del testo vigente del secondo periodo del comma 121, la Carta, dell'importo **fino a euro 500 annui** per ciascun anno scolastico, **può essere utilizzata** per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione. Tale elenco è stato esteso in più occasioni, in particolare con l'articolo 14, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2024 e con l'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 45 del 2025.

Ora, le **lettere *b)*** e ***c)*** della disposizione in commento modificano la disciplina appena riepilogata, nei termini seguenti:

- la **lettera *b)*** interviene sul secondo periodo del comma 121 appena citato, **eliminando** il riferimento all'acquisto di ***hardware* e *software*** (su cui però si veda quanto disposto dalla successiva lettera *c)*, subito *infra*) e **inserendo** l'acquisto di **servizi di trasporto di persone**;
- la **lettera *c)*** inserisce, dopo il secondo, due ulteriori periodi con cui si stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la carta può essere utilizzata per l'acquisto di ***hardware* e *software*** esclusivamente in occasione della **prima erogazione della stessa** e, successivamente, **con cadenza quadriennale**. La disposizione introdotta precisa inoltre che coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026, possono utilizzarla per l'acquisto di *hardware* e *software*

nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale.

Infine, la **lettera *d)*** della disposizione in commento interviene sul quarto periodo del medesimo comma 121, disponendo che il decreto con cui sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa deve essere "**adottato entro il 30 gennaio di ogni anno**". Inoltre, si stabilisce che **l'importo nominale** della stessa deve essere stabilito, oltre che sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse di cui al comma 123, anche **tenendo conto del personale educativo**.

Si segnala che il **decreto ministeriale** chiamato a determinare l'importo della carta per l'anno scolastico **2025/2026**, il primo in cui tale importo possa essere determinato in una cifra potenzialmente inferiore a 500 euro, **non è stato ancora emanato**.

Articolo 4, commi 1 e 1-*bis*
(Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo)

L'**articolo 4**, al **comma 1**, **proroga** anche per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 la possibilità attribuita al Ministero dell'istruzione e del merito di disciplinare con **una o più ordinanze** la formazione delle **graduatorie provinciali (GPS)** e il **conferimento delle supplenze** per il personale docente ed educativo.
Il **comma 1-*bis***, **introdotto nel corso dell'esame in Senato**, prevede che anche le procedure per la **conferma delle supplenze assegnate al docente di sostegno** su richiesta delle famiglie sarà regolata, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con ordinanza ministeriale.

Il **comma 1** della disposizione in esame interviene sull'articolo 2, comma 4-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, in materia di procedure per il **conferimento delle supplenze per il personale docente**.

In particolare, per effetto della previsione in esame le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, non più solo in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, ma **anche per gli anni "2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028"** con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si ricorda che, allo stato, le **procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto** per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono regolate con l'ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, come modificata dall'ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024.

Tali ordinanze sono emanate in attuazione dell'articolo 2, comma 4-*ter*, del **decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22** – su cui interviene la disposizione oggetto di odierno esame e che è stato già oggetto di proroga con il decreto-legge n. 4 del 2022 e con il decreto-legge n. 215 del 2023 – il quale ha previsto che le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono **disciplinate con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito**, in deroga all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999.

Si ricorda che il citato articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999 ha previsto che, con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'attuale **Ministro dell'istruzione e del merito emani un regolamento** per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti del medesimo art. 4.

Per completezza si segnala che l'ultimo regolamento per il **conferimento delle supplenze** al personale docente ed educativo attualmente vigente è stato emanato con il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007.

La **relazione illustrativa** chiarisce che la proroga del potere di ordinanza in capo al Ministro dell'istruzione e del merito nella materia dei criteri per il conferimento delle supplenze che – sulla base della normativa vigente – prevedrebbe l'adozione di uno specifico regolamento, si giustifica a fronte della complessità della materia, che richiede, anche in considerazione della necessità di regolazione in esito a specifico confronto sindacale, una flessibilità non assicurata dallo strumento regolamentare. La relazione precisa inoltre che la previsione si inserisce nel solco di disposizioni simili a quella proposta che hanno derogato alla fonte regolamentare in favore del più flessibile strumento dell'ordinanza.

Il **comma 1-*bis***, introdotto nel corso dell'**esame in Senato**, prevede che, tenuto conto della proroga di cui al comma 1, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, anche la procedura di conferma per l'anno scolastico successivo della la supplenza al docente di sostegno sul medesimo posto assegnatogli per l'anno scolastico in corso di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Per effetto del comma in parola, pertanto, anche le procedure per la **conferma delle supplenze assegnate al docente di sostegno** su richiesta delle famiglie sarà regolata per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 con ordinanza ministeriale.

A differenza del comma precedente, non viene previsto invece in questo caso analogo potere di ordinanza per l'anno scolastico 2025/2026, ciò in quanto per tale anno scolastico la procedura è stata disciplinata con il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

Si ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge n. 71 del 2024, al fine di **garantire i diritti degli studenti con disabilità** e favorire la **serenità della relazione educativa** con i docenti, è intervenuto sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", **sostituendo il comma 3** di tale articolo e inserendo il **nuovo comma 3-*bis***.

Nel dettaglio, il nuovo testo del **comma 3** dell'articolo 14 prevede che, al fine di agevolare la **continuità educativa** e **didattica** di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel caso di **richiesta** da parte **della famiglia**, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'**interesse del discente**, nell'ambito dell'attribuzione degli **incarichi a tempo determinato** di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, al **docente** in possesso del **titolo** di **specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità** può essere proposta la **conferma**, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, **sul medesimo posto di sostegno** assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La **valutazione,** da parte del dirigente scolastico, circa l'interesse del discente **sia comunicata alla famiglia**.

Il **comma 3-*bis*** del medesimo articolo 14, poi, prevede che la procedura di cui al precedente **comma 3** si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

a) **docenti privi del titolo di specializzazione** per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 124 del 1999 (che prevede che, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso e che una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno), avendo svolto **tre annualità di insegnamento su posto di sostegno** nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge (il quale prevede che il **servizio di insegnamento non di ruolo** è considerato **come anno scolastico intero** se ha avuto la durata di almeno **180 giorni** oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente **dal 10 febbraio fino** al termine delle operazioni di **scrutinio finale**). In proposito, si veda - da ultimo – la già citata ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, recante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, che all'**articolo 3**, **comma 10**, **lettera *b*)**, colloca nella **seconda fascia** delle graduatorie i **soggetti privi dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno** nel relativo grado che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: a) per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

b) **docenti privi del titolo di specializzazione** per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano **svolto servizio su posto di sostegno** in quanto **individuati** sulla base della **migliore collocazione di fascia** con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*), della legge 296 del 2006 (graduatorie ad esaurimento, c.d. GAE), o nelle graduatorie di cui

all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge n. 124 del 1999 (graduatorie provinciali per le supplenze, c.d. GPS).

Articolo 4, commi 1-*ter* e 1-*quater*
(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

L'**articolo 4, comma 1-*ter***, **introdotto nel corso dell'esame in Senato**, prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità può essere conseguita con il superamento dei **percorsi di formazione attivati dall'INDIRE fino al 31 dicembre 2026** (e non più invece fino al 31 dicembre 2025). Esso stabilisce inoltre che possono partecipare ai predetti percorsi coloro che abbiano svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli **otto anni precedenti** (in luogo dei cinque attualmente previsti). È altresì estesa a coloro che abbiano conseguito **alla data del 24 aprile 2025,** e non più, come oggi previsto, alla data del 1° giugno 2024, un titolo attestante il superamento di un **percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un'università estera** e abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Il **comma 1-*quater***, anch'esso **introdotto nel corso dell'esame in Senato**, dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter* si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 1-*ter***, introdotto nel corso dell'**esame in Senato**, composto di **due lettere**, apporta alcune modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71.

In particolare, la **lettera *a)***, composta a sua volta di **due numeri**, modifica l'**articolo 6**, dedicato al potenziamento dei **percorsi di specializzazione per le attività di sostegno** didattico agli alunni con disabilità.

Il **numero 1)** modifica il comma 1 dell'articolo 6 **prorogando i percorsi** di cui al medesimo comma fino **al 31 dicembre 2026**.

Si ricorda che il **comma 1 dell'articolo 6** prevede che per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei **percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)** di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno **trenta crediti formativi**. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

Ora, come si è anticipato, la **disposizione in esame** prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità può essere conseguita con il superamento dei **percorsi di formazione attivati dall'INDIRE fino al 31 dicembre 2026** (e non più invece fino al 31 dicembre 2025).

Si rammenta che sui percorsi previsti dal comma 1 dell'articolo 6 è intervenuto il decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, è stato chiamato a definire il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale. Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato articolo 6, il decreto individua anche il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione dei percorsi in esame da concludere entro il 31 dicembre 2025.

Si ricorda che l'**INDIRE**, chiamata a organizzare i percorsi descritti, ai sensi l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, è un **ente di ricerca** con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Esso è stato ripristinato dall'articolo 19 citato, dopo che l'articolo 1, commi 610 e 611, della legge n. 296 del 2006 vi aveva fatto subentrare l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

In particolare, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 19 menzionato, introdotto dall'**articolo 7-*bis*** del decreto legge n. 71 del 2024 – che ha proceduto al riordino dell'Istituto – in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge le seguenti **funzioni**:

a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;

b) **formazione e aggiornamento del personale della scuola** ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;

c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;

f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (*e-learning*) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;

g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;

h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;

i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;

l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;

m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy;

n) supporto alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;

o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti.

Quanto, poi, ai **percorsi di specializzazione sul sostegno (c.d. TFA sostegno)**, cui si affiancano i percorsi oggetto della disposizione in esame, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, costituisce **titolo per la partecipazione al concorso** docenti, **relativamente ai posti di sostegno**, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di

cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che affida il compito all'attuale Ministro dell'istruzione e del merito e al Ministro dell'università e della ricerca di definire la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale dei docenti.

In attuazione di tale previsione, il decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249, all'art. 13, avente natura regolamentare, stabilisce che **la specializzazione per l'attività di sostegno** didattico agli alunni con disabilità **si consegue presso le università**. La medesima disposizione, inoltre, dispone che le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dall'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la necessità che gli stessi prevedano l'acquisizione di un **minimo di 60 crediti formativi** (universitari o accademici), comprendano **almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari** e si articolino distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado.

Il successivo decreto MIUR del 30 settembre 2011, aggiornato con il decreto MIUR n. 92 del 2019 e con il decreto MIUR n. 90 del 2020, ha quindi dettato, in attuazione di tale previsione, criteri e modalità operative per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e, in particolare, ha stabilito che tali percorsi sono **attivati dagli Atenei**, anche in convenzione tra loro, **nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto** del Ministero dell'università e della ricerca (da ultimo, si veda il decreto MUR n. 436 del 26 giugno 2025 che ha autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2024/2025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado).

Il **numero 2) della lettera *a)* in commento** modifica il comma 2 dell'articolo 6, che definisce i **requisiti di partecipazione** ai percorsi di specializzazione di cui al comma precedente, ampliando la platea dei possibili partecipanti.

Il **comma 2 dell'articolo 6**, nel **testo vigente,** prevede che **possono partecipare ai percorsi** attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato **coloro che hanno svolto**, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di **almeno tre anni scolastici**, anche non continuativi, **nei cinque anni precedenti**.

Ora, la **disposizione in commento** stabilisce che possono partecipare ai percorsi coloro che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli **otto anni precedenti** (in luogo dei cinque attualmente previsti).

La **lettera *b)*** interviene sul comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 71 del 2024, il quale, nel **testo vigente**, prevede che in sede di prima applicazione, coloro che, **alla data di entrata in vigore del decreto-legge citato**, hanno superato, presso un'**università estera legalmente accreditata** nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un **percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità** e **hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento**, ovvero **hanno in essere un contenzioso giurisdizionale** per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, **possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università**, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

Ora, la **modifica in oggetto** estende l'ambito di applicazione soggettivo della norma a tutti coloro che **alla data del 24 aprile 2025** (e non più alla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè il 1° giugno 2024) abbiano conseguito un titolo attestante il superamento di un **percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un'università estera** legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso e abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge.

Si ricorda che sui percorsi previsti dal comma 1 dell'articolo 7 è intervenuto il decreto ministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, è stato chiamato a definire i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il medesimo decreto sono definite, inoltre, le modalità di attivazione dei percorsi, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale.

Si ricorda, in materia di **riconoscimento di titoli conseguiti all'estero**, che il decreto legislativo n. 206 del 2007, in attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, **disciplina** il **riconoscimento delle qualifiche professionali** e dei **titoli di formazione** già acquisiti in uno o più Stati membri dell'Unione europea

che permettano al titolare l'accesso e l'esercizio alle **professioni regolamentate**. **Tali professioni,** all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo, sono definite come:

1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di **iscrizione** in **ordini** o **collegi** o in **albi**, **registri** ed **elenchi** tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è **subordinata al possesso di qualifiche professionali** o **all'accertamento delle specifiche professionalità**;
2) i **rapporti di lavoro subordinato**, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di **qualifiche professionali**;
3) l'attività esercitata con **l'impiego di un titolo professionale** il cui uso è **riservato** a chi possiede una qualifica professionale;
4) le attività attinenti **al settore sanitario** nei casi in cui il possesso di una **qualifica professionale** è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai **membri di specifici organismi o associazioni** britanniche o irlandesi (riportate all'Allegato I del decreto legislativo).

Quanto alle **qualifiche professionali**, il medesimo all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007, alla **lettera *b)*** stabilisce che sono tali le qualifiche attestate da **un titolo di formazione**, un **attestato di competenza** di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), n. 1) del medesimo decreto legislativo (ossia un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere *b), c), d)* o *e)* del medesimo articolo 19 comma 1, o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni), **ovvero un'esperienza professionale**, con la precisazione che non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro.

Per quanto attiene ai **titoli di formazione**, lo stesso articolo 4, comma 1, **lettera *c)*** del decreto legislativo n. 206 del 2007 definisce come tali i **diplomi**, **certificati** e **altri titoli rilasciati da un'università** o da altro **organismo abilitato** secondo particolari discipline che **certificano** il possesso di una **formazione professionale** acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea. La disposizione in esame stabilisce, inoltre, che hanno **eguale valore** i **titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo** se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, **un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro** che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo.

Il **comma 1-*quater***, anch'esso introdotto nel corso dell'**esame in Senato**, dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter* si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4, comma 1-*quinquies*
(Immissione in ruolo dei docenti di sostegno)

L'**articolo 4, comma 1-*quinquies***, **introdotto in corso dell'esame in Senato**, reca disposizioni in materia di **immissione in ruolo dei docenti di sostegno** e in particolare prevede che le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per tale tipologia di posto siano utilizzate per le assegnazioni dalle **graduatorie provinciali per le supplenze** fino al 31 dicembre 2026 e, quindi, **anche per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027**. A decorrere da tale anno, tuttavia, tale utilizzo sarà possibile non solo previo esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell'attuazione della riforma PNRR, ma **anche previo esaurimento degli elenchi regionali** istituiti dalla recente novella di cui al decreto-legge n. 45 del 2025, in cui sono inseriti **i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo** previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.

Il **comma 1-*quinquies***, introdotto nel corso dell'**esame in Senato**, novella il comma 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di **immissione in ruolo dei docenti di sostegno**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 18-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 prevede che in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento.

Ora, la **disposizione in commento** introduce **due modifiche** al menzionato articolo:

- in primo luogo si prevede che le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per i docenti di sostegno sono utilizzate per le assegnazioni dalle **graduatorie provinciali** per le supplenze **fino al 31 dicembre 2026 -** e non

più, come previsto dal testo vigente, fino al 31 dicembre 2025 e con riferimento al solo biennio 2024/2026;

- in secondo luogo, oltre al già presente riferimento al previo esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, viene inserito anche un riferimento al previo esaurimento degli **elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, ossia gli elenchi regionali in cui sono inseriti i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria; si fa presente infatti che la norma istitutiva di tali elenchi (ossia il comma 3-*ter* dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – introdotto dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 45 del 2025) stabilisce che ad essi si possa attingere a decorrere **dall'anno scolastico 2026/2027**.

Pertanto, **la disposizione in esame**, per effetto delle due modifiche esposte, comporta che le **facoltà assunzionali annualmente autorizzate per i docenti di sostegno** sono utilizzate per le assegnazioni dalle **graduatorie provinciali per le supplenze** fino al **31 dicembre 2026** e, quindi, **anche per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027**. A decorrere da tale anno, tuttavia, tale utilizzo sarà possibile non solo previo esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell'attuazione della riforma PNRR, ma anche **previo esaurimento degli elenchi regionali** istituiti dalla recente novella di cui al decreto-legge n. 45 del 2025, in cui sono inseriti i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.

Si ricorda che il **comma 3-*ter*** dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – introdotto dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 45 del 2025 – prevede che, fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2 (vincitori del concorso non abilitati che abbiano svolto un servizio di almeno tre anni scolastici), e dell'articolo 18-*bis*, commi 4 e 5 (vincitori del concorso con almeno 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale e insegnanti di sostegno supplenti) del decreto legislativo n. 59 del 2017, i **candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo** previsto per il superamento della prova orale in un **concorso bandito a decorrere dal 2020** per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e

secondaria, **sono inseriti**, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un **apposito elenco regionale**, **costituito** annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 (ossia **dopo la scadenza dell'obiettivo M4C1-14 del PNRR** che, si ricorda, dovrà essere raggiunto entro il secondo trimestre del 2026), in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 (ossia svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell'attuazione della riforma PNRR).

Il medesimo comma dispone che, con **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono **definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco** di cui al periodo precedente, fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi.

La disposizione descritta prevede, in sintesi, la costituzione di un **elenco generale** istituito in ciascuna regione, a partire dal 2026/27 e con aggiornamento annuale, che, come chiarito dalla **relazione illustrativa** del **decreto-legge n. 45 del 2025**, è utilizzabile esclusivamente per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari e degli idonei inseriti nelle graduatorie ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 45 del 2025, anche in regioni diverse rispetto a quelle di svolgimento del concorso da parte dei singoli iscritti. La medesima relazione illustrativa citata chiarisce, inoltre, che tale disposizione trova la sua *ratio* nel cercare una soluzione alla **mancanza di efficacia delle procedure concorsuali nelle regioni del nord,** dando la possibilità agli aspiranti docenti che hanno superato le prove concorsuali di poter accedere ai ruoli su posti lasciati vacanti; ciò tenuto conto che il sistema italiano registra da sempre un **divario rilevante di aspiranti docenti in talune zone del territorio** e in particolari **classi di concorso**.

Quanto alla **procedura prevista dei commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44**, che continuerà a regolare le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze anche per l'anno scolastico 2026/2027, si rammenta che in via straordinaria, tali norme prevedono che **i posti di sostegno vacanti e disponibili, non coperti dalle ordinarie immissioni in ruolo, sono attribuiti con contratto a tempo determinato** ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o nei relativi elenchi aggiuntivi per il sostegno (ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge n. 124 del 1999), purché abbiano conseguito la specializzazione entro il 30 giugno 2023 (comma 5). Il contratto è conferito esclusivamente nella provincia di inserimento in graduatoria, salvo quanto previsto dal comma 12 (comma 6).

Durante tale incarico, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, integrato dalle disposizioni di cui al successivo comma 8 (comma 7). In

particolare, essi sono inoltre tenuti a sostenere una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione ex articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, integrato da un componente esterno nominato dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, amministrativi o tecnici (comma 8).

In caso di valutazione positiva, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio prestato con il contratto a tempo determinato, nella stessa istituzione scolastica (comma 9). A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti così nominati possono chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione o incarichi a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità, salvo situazioni di esubero o soprannumero (comma 10).

Un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito disciplina le modalità di attribuzione dei contratti a tempo determinato e di svolgimento delle prove previste dai commi 7 e 8 (comma 11).

• *La riforma del sistema di reclutamento e della formazione iniziale e continua del personale docente alla luce del PNRR*

Il reclutamento dei docenti figura tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, **la riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti** (comprensiva della formazione iniziale e continua) di cui alla Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) mira a istituire un **nuovo modello di reclutamento** dei docenti **collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale** e **lungo tutto l'arco della loro carriera**.

La revisione del quadro giuridico intende attrarre, reclutare e motivare insegnanti di qualità, in particolare attraverso:

I. un sistema di reclutamento più semplice e in grado di valutare in maniera più completa la qualità dei docenti;
II. l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado;
III. la limitazione dell'eccessiva mobilita degli insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento);
IV. una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo.

La riforma ha introdotto un nuovo modello unitario di formazione iniziale e di abilitazione all' insegnamento, prevedendo percorsi abilitanti universitari specifici per le diverse classi di concorso atti a consentire il conseguimento di crediti universitari utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione, quale prerequisito per l'ammissione ai concorsi. Questo nuovo modello unitario garantisce lo sviluppo, nei futuri docenti, sia di competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, sia di quelle proprie della professione docente.

Il ***target*** **M4C1-14** prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema. In sede di revisione del PNRR, il raggiungimento di tale *target* e stato

ridistribuito su base annuale, definendo tre distinti *target*: il primo relativo al reclutamento di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024; il secondo con reclutamento di ulteriori 20.000 docenti entro il terzo trimestre 2025; il terzo relativo ad almeno 30.000 docenti che abbiano superato il concorso con il possesso di 60 crediti CFU previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 entro il secondo trimestre 2026.

La **sesta relazione del Governo** sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza riporta che, al fine di raggiungere il *target* di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito ha indetto due concorsi, di cui si darà conto *infra*, finalizzati all'assunzione rispettivamente di 29.314 e 15.340 docenti. Secondo quanto riportato dalla relazione, ai concorsi hanno presentato domanda un numero complessivo di 372.804 candidati, che ha reso necessaria l'istituzione di 954 commissioni e sottocommissioni per la valutazione delle prove scritte e per le successive prove orali. Le procedure concorsuali sono state espletate nei tempi utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. Sono stati individuati nelle graduatorie 20.000 docenti, che sono stati rendicontati entro il termine del 31 dicembre 2024.

A queste procedure se ne aggiunge una terza, in corso di svolgimento, per la copertura di 27.376 posti comuni e di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria e di 30.759 posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria.

Le **norme legislative attuative** della menzionata riforma 2.1 della M4C1 sono gli articoli 58-59 del decreto-legge n. 73 del 2021, gli articoli 44-46 del decreto-legge n. 36 del 2022 e l'articolo 38 del decreto-legge n. 115 del 2022.

Per quanto attiene più nello specifico alle **procedure di reclutamento dei docenti,** l'articolo 59, commi 10-13, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come modificato dall'articolo 20 del decreto legge n. 75 del 2023) prevede che le **procedure concorsuali ordinarie** destinate al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano **bandite con cadenza annuale** su tutti i posti vacanti e disponibili. A tal fine, la disposizione in parola ha previsto modalità semplificate di svolgimento delle procedure, che si articolano nelle seguenti **fasi**:

a) per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una **prova scritta con più quesiti a risposta multipla** da sostenersi mediante l'ausilio di mezzi informatizzati e volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese;
b) **prova orale** volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;
c) **valutazione dei titoli**;

d) **formazione della graduatoria** sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Sono previste, inoltre, misure volte a favorire l'immissione in ruolo anche di **docenti precari**. In particolare, il comma 10-*bis* del citato articolo 59 dispone che i bandi delle procedure descritte devono prevedere **una riserva di posti, pari al 30 per cento** per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un **servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici**, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999.

Il decreto-legge n. 36 del 2022, poi, intervenendo sull'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 ha previsto analoga disposizione in via ordinamentale. In particolare, statuendo appunto che possano partecipare alle procedure concorsuali ordinarie coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 (sul riconoscimento del servizio preruolo).

L'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017, introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2022, ha stabilito, in via transitoria, che fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque **ammessi a partecipare al concorso** per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico **coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA** del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (di cui all'articolo 2-bis del medesimo decreto) e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. La medesima norma stabilisce che fino alla data di cui al periodo precedente, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i **24 CFU/CFA** previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Le **prime procedure avviate con il nuovo sistema** introdotto dalla riforma sono state disciplinate in dettaglio dal decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, concernente il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, e dal decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, attinente al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su

posto comune e di sostegno. Entrambi i decreti come risultanti dalle modifiche effettuate dal decreto ministeriale n. 214 del 2024.

Con i decreti direttoriali n. 2575 e n. 2756 del 6 dicembre 2023 sono stati quindi banditi i primi concorsi (**c.d. PNRR 1**) disciplinati da tale rinnovato quadro normativo.

Con i decreti direttoriali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 sono state bandite ulteriori procedure (**c.d. PNRR 2**) disciplinate da tale rinnovato quadro normativo.

Sono **in corso di svolgimento**, inoltre, le procedure (**c.d. PNRR 3**) bandite con i decreti direttoriali n. 2938 e n. 2939 del 9 ottobre 2025.

Per un ulteriore approfondimento sulla citata **riforma 2.1** del PNRR, si rinvia alla sezione del *Portale della documentazione* relativa a istruzione e PNRR (e, in particolare, all'apposito allegato "riforme").

Articolo 4, comma 1-*sexies*
(Requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

L'**articolo 4, comma 1-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato**, posticipa dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine oltre il quale saranno richiesti i nuovi requisiti di accesso al concorso per il **reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici**.

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'**esame in Senato**, interviene sull'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, **posticipando** dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2026** il termine oltre il quale saranno richiesti i nuovi **requisiti** di accesso al concorso per il **reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici** fissati dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

In proposito, si rammenta che gli **insegnanti tecnico-pratici** (ITP) sono docenti specializzati nell'insegnamento di materie di natura tecnica o pratica all'interno degli istituti tecnici e professionali.

Per **diventare un insegnante ITP** è stato sinora necessario possedere un diploma di maturità tecnica o professionale che consentisse l'accesso a una delle classi di concorso specifiche per tali profili come definite della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento).

Nell'ambito dell'attuazione della riforma 2.1 della M4C1 del PNRR, in materia di reclutamento dei docenti, l'articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 (cosiddetto decreto-legge "PNRR 2") ha modificato, per il futuro, tali requisiti di accesso, sostituendo integralmente l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, e prevedendo che **per la partecipazione ai concorsi per i posti di insegnante tecnico-pratico** sarà necessario il possesso della **laurea triennale**, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 99 del 2022).

Tuttavia, il medesimo articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel nuovo **articolo 18-*bis*, comma 1,** del medesimo decreto-legislativo n. 59 del 2017 ha previsto, **in via generale,** che, in una **fase transitoria** rispetto alla piena entrata a regime della riforma del reclutamento, ricompresa tra la sua entrata in vigore (1° maggio 2022) **e il 31 dicembre 2024**, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, **sono comunque ammessi a partecipare al concorso** per i posti comuni di docente di scuola

secondaria di primo e secondo grado e **per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA** del percorso universitario e accademico di formazione iniziale **oppure** che, **entro il 31 ottobre 2022**, abbiano conseguito i **24 CFU/CFA** previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Pertanto, **in tale fase transitoria**, i candidati per i posti di insegnante tecnico-pratico **possono partecipare ai concorsi** con **il solo diploma**, purché abbiano conseguito almeno **30 CFU/CFA o 24 CFU/CFA** entro il 31 ottobre 2022.

Con la piena operatività della riforma sul reclutamento degli insegnanti in corso di attuazione, e cioè per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il termine conclusivo della citata fase transitoria, il **percorso per diventare ITP muterà**, invece, nei termini sopra descritti**.**

Il **termine conclusivo della fase transitoria**, inizialmente fissato, come detto, 31 dicembre 2024, è stato già posticipato una volta, **al 31 dicembre 2025,** dall'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202. Con la **norma ora in commento** si posticipa tale termine di un ulteriore anno, al **31 dicembre 2026**.

Per completezza, si segnala che la **relazione illustrativa** allegata al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, che come si è detto ha disposto la **proroga precedente,** affermava che essa era ritenuta **necessaria** in quanto l'inserimento dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2 (laurea, diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, titolo equipollente o equiparato), comportava **un'articolata attività istruttoria** volta a definire il tema dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui alla tabella B, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato decreto dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, e quindi a individuare le lauree e i diplomi AFAM di I livello, idonei a costituire requisito di accesso alle classi di concorso del personale ITP, posto che i diplomi ITS *Academy* sono individuati sulla base della tabella di corrispondenza di cui al decreto interministeriale n. 246 del 2023. La complessità della suddetta istruttoria – proseguiva la relazione – consiste nel rintracciare la corrispondenza tra i titoli previsti dalla disposizione normativa e le specifiche competenze richieste per l'insegnamento delle discipline afferenti alle suddette classi di concorso.

Articolo 5
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione)

L'**articolo 5** include le **procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione** tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all'utilizzo del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**.** La norma stabilisce inoltre che a tali contratti si applicano le disposizioni concernenti **i contratti ad alta intensità di manodopera**, per i quali, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

L'**articolo 5**, composto da **un solo comma**, a sua volta suddiviso nelle **lettere *a)*** e ***b),*** interviene sul codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificandone in particolare l'articolo 108, recante i **criteri di aggiudicazione** degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Nello specifico, la **lettera *a)*** della disposizione in commento novella il **comma 2**, mentre la **lettera *b)*** novella il **comma 4** del citato articolo 108.

La **lettera *a)*** dell'articolo in esame, aggiunge al **comma 2**, dopo la lettera f), la **lettera *f-bis),*** la quale, include i contratti relativi ai **servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione** di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tra i contratti che le stazioni appaltanti **devono aggiudicare** esclusivamente sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Sul punto si ricorda che l'articolo 108, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come sopra anticipato, norma i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, enunciando, quale regola di carattere generale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8 del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 2** del citato articolo 108 prevede che siano aggiudicati **esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, le seguenti tipologie contrattuali:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai **servizi ad alta intensità di manodopera**, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

La disposizione in commento, alla **lettera a),** come detto, **aggiunge** a tale elenco la **lettera *f-bis*)** concernente i contratti di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. Sul punto, la **relazione illustrativa** evidenzia che, l'inserimento di tale tipologia contrattuale nell'alveo dei contratti che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuisce, in tal modo, una maggiore rilevanza alla **qualità dell'offerta** tra i criteri di aggiudicazione.

La **relazione** precisa inoltre che la **finalità** espressa dalla disposizione in esame è quella di mettere tempestivamente a disposizione delle istituzioni scolastiche un quadro di riferimento chiaro che consenta una **gestione più sicura dei servizi di trasporto connessi alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione**.

Nel testo si legge che "i viaggi di istruzione e le uscite didattiche rappresentano un momento qualificante dell'offerta formativa, in quanto strumenti privilegiati per la crescita culturale, relazionale e inclusiva degli studenti. In ragione della rilevanza educativa e sociale di tali esperienze, è richiesta particolare attenzione, da parte delle istituzioni scolastiche e degli organizzatori, all'intero processo organizzativo, con specifico riguardo alla fase di **individuazione dei soggetti affidatari dei servizi di trasporto**, che deve fondarsi prioritariamente su criteri di sicurezza e affidabilità dei veicoli e del conducente".

La **relazione tecnica** evidenzia che la disposizione in esame non **comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. L'articolo in commento si limita a modificare i criteri di aggiudicazione dell'offerta per contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. In particolare, la proposta normativa include le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Proseguendo nell'analisi della disposizione in commento, la **lettera *b)*** apporta modificazioni all'articolo 108, **comma 4**, mediante l'inserimento della previsione in base alla quale, per i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-*bis)* introdotto dalla lettera *a)* appena sopra illustrata, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli **elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi** idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti.

Ai citati contratti **si applica** inoltre la disposizione di cui al precedente **sesto periodo** del medesimo comma 4, relativa ai contratti ad alta intensità di manodopera, in base alla quale la stazione appaltante stabilisce un **tetto massimo per il punteggio economico** entro il limite del **30 per cento**.

In via generale si ricorda che la disciplina espressa dal **comma 4** prevede che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi appena ricordati, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.

Per i **contratti ad alta intensità di manodopera**, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Si rammenta che, in base alla definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i contratti ad alta intensità di manodopera sono quei contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi. Per tale tipologia contrattuale è esclusa la possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso. Peraltro, l'articolo 108, comma 3, che consente l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, precisa

che tale facoltà non è esercitabile se si tratta di servizi ad alta intensità di manodopera. Inoltre, nell'ambito degli affidamenti sotto soglia, l'articolo 50, comma 4, del citato decreto legislativo stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, escludendo pertanto la possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso per i servizi ad intensità di manodopera.

Quindi per i servizi ad alta intensità di manodopera non è mai utilizzabile il criterio del minor prezzo, né sopra né sotto la soglia di rilevanza comunitaria, nemmeno se standardizzati.

La disciplina introdotta dalla disposizione in esame prevede dunque che i contratti di trasporto riguardanti uscite didattiche e viaggi di istruzione rientrino tra i contratti ad alta intensità di manodopera, per i quali, come sopra ricordato, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. In tal modo, come si legge nelle relazioni **illustrativa e tecnica**, **viene ulteriormente compresso il mero dato economico dell'offerta a favore della qualità sulla base di criteri oggettivi** idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi volti ad incrementare la sicurezza del trasporto, ad agevolare l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità nonché le competenze tecniche dei conducenti. La determinazione di tali criteri è volta a **incentivare l'affidamento a operatori sempre più qualificati nell'ambito della sicurezza** attivando un processo virtuoso che nel tempo porterà ad un ulteriore **innalzamento degli standard di settore.**

La disposizione in esame, come evidenziato nella **relazione tecnica**, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 6, comma 1
(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)

L'articolo 6, comma 1, prevede che le **eventuali risorse residue** non impiegate per il pagamento all'INAIL dei **canoni di locazione** per le **scuole innovative** realizzate da tale istituto, possano essere utilizzate per la corresponsione dei canoni per l'affitto di immobili o per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico anche nell'ambito degli **interventi PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito** diversi dall'Investimento 1.1 della M2C3, ed anche per sostenere eventuali **spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici** per rendere fruibili e funzionanti gli edifici da parte degli enti locali attuatori dei medesimi interventi.

L'**articolo 6**, **comma 1**, interviene sulla legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "la buona scuola") modificandone, in particolare, l'**articolo 1, comma 158,** che reca disposizioni di **carattere finanziario** per la realizzazione del programma di **costruzione di scuole innovative** di cui ai precedenti commi 153 e seguenti della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107, cui partecipa, tramite in investimento immobiliare, l'INAIL.

In particolare, la disciplina contenuta nel citato articolo 1, comma 158 della legge 107 del 2015 sulla c.d. "buona scuola" pone a carico dello Stato **i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL**, nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico** per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR.

Ora, la disposizione in esame modifica tale disciplina **aggiungendo un inciso** sulla base del quale le **risorse appena citate** potranno essere utilizzate, da una parte, anche per le eventuali **spese di trasporto** per gli studenti e per gli **arredi didattici** finalizzati a rendere fruibili e funzionanti gli edifici e, dall'altra, anche per **gli altri investimenti del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito**.

La **relazione tecnica** chiarisce che la norma in commento ha la finalità di consentire l'utilizzo di **eventuali risorse residue** non già destinate alla finalità originaria che riguarda le scuole innovative INAIL e, in particolare, la corresponsione dei relativi canoni di locazione. La relazione prosegue

evidenziando che ad oggi **non tutte le scuole INAIL sono state completate** e conseguentemente anche i relativi canoni non sono corrisposti e, pertanto, ciò genera risorse residue che sono state già utilizzate in parte per gli affitti e i noleggi nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 2 Componente 3 del PNRR.

Con questa norma si garantisce una **maggiore flessibilità** nell'utilizzo delle risorse tenendo conto delle specifiche **esigenze rappresentate dagli enti locali** che stanno derivando dal completamento degli interventi PNRR.

Si ricorda che l'**Investimento 1.1 della M2C3 del PNRR**, denominato "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", forte di una dotazione di 1.006 milioni di euro, si concentra sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico, con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili. Essa prevede, entro il 31 marzo 2026, la costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di almeno 166 edifici, con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 per cento rispetto al requisito relativo agli "edifici a energia quasi zero", e con un incremento massimo della superficie coperta, rispetto allo stato preesistente alle opere, del 5 per cento. In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023), a causa dell'aumento dei costi nel settore costruzioni, il numero di edifici su cui intervenire è stato ridotto da 195 a 166 e il totale di metri quadri è stato ridotto da 410 mila a 400 mila. Le risorse stanziate sono state invece incrementate, rispetto al valore previsto originariamente, di 205.999.113,93 euro.

Per ogni approfondimento sulle misure PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, si rinvia alla pagina a tali misure dedicata sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati. Quanto, in particolare, agli altri interventi PNRR concernenti l'**edilizia scolastica**, ulteriori rispetto all'Investimento 1.1 della M2C3 sopra descritto, essi sono i seguenti:

- l'Investimento 1.1 della M4C1, denominato "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- l'Investimento 1.2 della M4C1, denominato "Piano per l'estensione del tempo pieno e mense";
- l'Investimento 1.3 della M4C1, denominato "Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola";
- l'Investimento 3.3 della M4C1, denominato "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

L'Investimento 1.1 della M4C1 del PNRR, denominato "**Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**", forte di una dotazione complessiva di 3.244,8 milioni di euro, mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e sostenendo i prestatori di assistenza nel conciliare vita familiare e vita professionale. In sede di revisione

del PNRR (dicembre 2023) l'investimento è stato rivisto sia in relazione alle tempistiche di attuazione che in relazione all'identificazione dell'obiettivo finale. In tale occasione si è anche proceduto ad una significativa contrazione delle risorse allocate, da 4,6 a 3.2 miliardi di euro. Nella sua ultima versione, la misura si prefigge la creazione di almeno **150.480 nuovi posti** per servizi di educazione e cura per la prima infanzia entro il **30 giugno 2026**.

L'investimento è stato caratterizzato da **significative difficoltà attuative**, sia in relazione alle procedure di aggiudicazione dei progetti, sia a causa delle dinamiche inflattive e dell'aumento dei costi nell'edilizia. La quinta relazione sull'attuazione del PNRR evidenzia che ad esito di una **prima fase attuativa**, terminata alla fine del 2022, risultavano aggiudicati con il primo bando 2.190 progetti, nonostante si fosse registrata una qualche **difficoltà a reperire un numero sufficiente di progetti** per le risorse a disposizione delle **regioni del Mezzogiorno**.

Una **seconda serie di progetti** finalizzati alla creazione di nuovi posti e stata oggetto di apposito **piano di potenziamento** dell'investimento come previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, in attuazione del quale sono stati messi a disposizione 734.955.734,85 euro (di cui 334.955.734,85 euro di economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative ai bandi precedenti), e sono stati definiti nuovi e più stringenti criteri di partecipazione, al fine di canalizzare le risorse nei contesti sociali più in stato di necessità. Ad esito della procedura e stata approvata una graduatoria di 838 interventi, che garantiscono il rispetto della percentuale del 40% a favore dei comuni delle regioni del Mezzogiorno e che consentiranno la realizzazione di circa ulteriori 31.600 posti al fine del raggiungimento del target previsto.

Da ultimo, l'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2025, oltre ad autorizzare il Ministero ad indire un **nuovo bando** con le nuove risorse messe a disposizione, consente che una parte di esse sia utilizzata per lo **scorrimento delle graduatorie disponibili**.

L'Investimento 1.2 della M4C1 del PNRR, denominato "**Piano per l'estensione del tempo pieno e mense**", forte di una dotazione di 1.074,7 milioni di euro, mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico, al fine di contribuire al contrasto al fenomeno dell'abbandono scolastico. Essa persegue in particolare la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per almeno 1.000 edifici, entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire l'estensione del tempo scolastico.

In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) è stato ottenuto un aumento della dotazione finanziaria di **114,7 milioni di euro**, necessario per mantenere gli obiettivi stabiliti, dato il significativo aumento dei prezzi nel settore edilizio (per la precisione, la cifra aggiuntiva allora stanziata era pari a 114.752.186,59 euro).

L'**Investimento 1.3 della** M4C1 del PNRR, denominato "**Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola**", forte di una dotazione di 300 milioni di

euro, mira a potenziare le palestre e le strutture sportive annesse alle scuole, al fine di contribuire al contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e di favorire l'inclusione sociale. Essa prevede, entro il 30 giugno 2026, la realizzazione o la riqualificazione di almeno 230.400 mq da destinare a palestre o strutture sportive.

L'Investimento 3.3 della M4C1 del PNRR, denominato "**Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**", forte di una dotazione di 4.399 milioni di euro, intende aumentare la sicurezza e ridurre i consumi energetici degli edifici scolastici, con interventi che migliorino le classi energetiche di questi ultimi. La misura, che dovrà essere attuata entro il 30 giugno 2026, prevede la ricostruzione o ristrutturazione di almeno 2.600.000 mq di edifici scolastici entro tale data.

In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) si è convenuto di ritoccare (da 2.764.000 a 2.600.000 mq) l'ammontare della superficie da riqualificare, e di innalzare (**da 3,9 a 4,4 miliardi di euro**, con un incremento di 499.000.000 euro) le risorse stanziate per l'investimento.

Articolo 6, comma 1-*bis*
(Incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica)

L'**articolo 6**, **comma 1-*bis***, **introdotto durante l'esame in Senato**, al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, **incrementa** la **dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica** di **20 milioni di euro per l'anno 2027** e di **15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036** con l'indicazione delle relative coperture finanziare.

Il **comma *1-bis***, suddiviso nelle lettere ***a)*** e ***b),*** introdotto durante l'**esame in Senato,** interviene sul decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, modificandone, in particolare, i **commi 2-*ter* e 2-*quater*** dell'articolo 3, recanti, rispettivamente, un incremento della **dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica** e la relativa copertura finanziaria**.**

Si ricorda, in particolare, che il comma 2-*ter* dell'articolo 3 sopracitato, nel **testo vigente**, incrementa la dotazione del **Fondo unico per l'edilizia scolastica**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di un ammontare pari a **euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026** per consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti **di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.**

Il successivo comma 2-*quater* dispone in ordine alla copertura finanziaria, ponendo i relativi oneri a carico del **Fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero dell'istruzione e del merito**

Ora, la disposizione in esame, alla **lettera *a)***, novellando il comma 2-*ter* sopradescritto, reca un **ulteriore incremento** della dotazione del citato Fondo unico per l'edilizia scolastica, pari, nello specifico, a **20 milioni di euro per l'anno 2027**, e a **15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036**.

La successiva **lettera *b),*** novellando invece il comma 2-*quater* sopradescritto, dispone in ordine alla **copertura finanziaria** degli oneri aggiuntivi derivanti dalla novella di cui alla lettera precedente, ponendoli anche in questo caso a carico **fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero dell'istruzione e del merito.**

Si ricorda che il **Fondo unico per l'edilizia scolastica** è stato istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR dal citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11, comma 4-*sexies*. In base alla norma istitutiva, nel Fondo devono confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Il Fondo è allocato sul **capitolo 8105** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e presenta una dotazione di competenza inziale pari a **840.270.000 euro** per il **2025** e pari a **944.325.742** per il **2026**.

Per ogni eventuale approfondimento si rimanda alla consultazione del dossier sul decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45.

Articolo 7
(Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi)

L'**articolo 7**, **comma 1**, proroga l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro - già prevista a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - anche per l'anno 2026, per consentire alla Scuola europea di Brindisi la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Il **comma 2** reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.

Come sopra anticipato, il **comma 1** proroga l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro - già prevista a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - anche per l'anno 2026, per consentire alla Scuola europea di Brindisi la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. La finalità indicata è quella di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi.

A tal fine, il comma in esame novella l'articolo 6, comma 1-*ter*, del D.L. n. 243/2016 (L. n. 18/2017).

> Il comma 1 della disposizione qui novellata ha autorizzato l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi. A tale scopo, esso ha altresì autorizzato la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Le predette risorse sono state iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono state finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto.
>
> Il comma 1-*bis* ha quindi previsto che, con un regolamento del Ministero dell'istruzione, si provvedesse all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo regolamento è stato altresì chiamato a

disciplinare anche l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto n. 167 del 29 luglio 2022 (*Regolamento concernente l'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica e la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Scuola europea di Brindisi*).
Infine il comma 1-*ter* che viene qui novellato ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1. Tale personale, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso.
Come evidenziato nella relazione illustrativa, la Scuola europea di Brindisi è un'istituzione del sistema scolastico italiano, accreditata pedagogicamente dal Consiglio superiore delle Scuole europee, che opera nel contesto di uno Stato membro dell'Unione europea con l'obiettivo di offrire un'istruzione multilingue e multiculturale, in linea con i programmi e i principi delle scuole europee, seppur fuori dal quadro amministrativo e finanziario cui queste ultime sono soggette. L'organizzazione didattica della Scuola si articola in due sezioni – una italofona e una anglofona – ed è incardinata in due differenti istituzioni scolastiche: il primo ciclo, che comprende la scuola dell'infanzia e la scuola primaria fino alla terza classe della secondaria di primo grado, è affidato all'Istituto Comprensivo Centro di Brindisi; il secondo ciclo è attivato presso il liceo scientifico "Fermo-Monticelli".
La RT specifica quindi che la *ratio* dell'intervento normativo proposto risiede nell'esigenza di consentire il tempestivo perfezionamento, entro il mese di settembre 2025, dei contratti per il personale docente madrelingua o esperto, e, in virtù delle esigenze organizzative specifiche della Scuola, anche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA, indispensabile per il regolare svolgimento delle attività. Tali contratti, a tempo determinato e con scadenza al 30 giugno, dovranno essere necessariamente perfezionati entro il prossimo mese di settembre, per consentire l'inserimento del personale nell'organico complessivo assegnato all'istituzione scolastica e garantire così la copertura dell'intero periodo di attività didattica per l'anno scolastico 2025/2026. Sempre secondo tale

documento, sulla scorta di proiezioni effettuate sulla base di parametri contrattuali standardizzati e dell'andamento della popolazione scolastica negli anni precedenti, il fabbisogno di personale stimato per l'anno scolastico 2025/2026 e i relativi oneri retributivi sono pari a un totale di euro 904.519,54:

- n. 2,5 cattedre per la scuola dell'infanzia, per un costo pari a € 78.743,11;
- n. 5 cattedre per la scuola primaria, per un costo pari a € 157.486,22;
- n. 7 cattedre per la scuola secondaria di primo grado, per un costo pari a € 237.046,62;
- n. 8,5 cattedre per la scuola secondaria di secondo grado, per un costo pari a € 287.842,33;
- n. 5 unità di personale collaboratore scolastico, per un costo pari a € 117.270,86;
- n. 1 unità di personale assistente amministrativo, per un costo pari a € 26.130,40.

A tale riguardo, le Tabelle A e B – riferite rispettivamente al personale docente e al personale ATA – recano i profili professionali e l'ammontare del costo delle relative retribuzioni rispetto alle proiezioni di fabbisogno di personale, nelle quali sono contenute, in particolare, anche i conteggi relativi alla tipologia di contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, che formano oggetto della presente disposizione.

Tabella A – personale docente

Profilo professionale	Tipologia di contratto	Numero docenti			
		a.s. 2024/2025	Proiezione a.s. 2025/2026	Cattedre a.s. 2025/2026	Ammontare costo retribuzioni
Docente infanzia	indeterminato	0	2	2	€ 75.593,38
	al 30.06	0	2,5	2,5	€ 78.743,11
Primaria	indeterminato	5	5	5	€ 188.983,46
	al 30.06	5	5	5	€ 157.486,22
Secondaria di I grado	indeterminato	8	9	6	€ 243.819,39
	al 30.06	10	10	7	€ 237.046,62
Secondaria di II grado	indeterminato	26	26	6,2	€ 251.946,70
	al 30.06	13	13	8,5	€ 287.842,33
TOTALE		**67**	**72,5**	**42,2**	**€ 1.521.461,21**

Tabella B – personale ATA

Profilo professionale	Tipologia di contratto	Numero unità		
		a.s. 2024/2025	Proiezione a.s. 2025/2026	Ammontare Costo Retribuzioni
Collaboratore scolastico	indeterminato	9	9	€ 253.305,07
	al 30.06	4	5	€ 117.270,86
Assistenti amministrativi	indeterminato	2,5	1,5	€ 47.034,72
	al 30.06	0	1	€ 26.130,40
Assistenti tecnici	indeterminato	4	4	€ 125.425,92
	al 30.06	0	0	0
TOTALE		**19,5**	**20,5**	**€ 569.166,97**

La RT precisa al riguardo che il calcolo del costo delle retribuzioni è effettuato con riguardo al personale necessario per l'anno scolastico 2025/2026 con contratto di 10 mesi al 30 giugno, da attribuire per 4/10 da settembre a dicembre 2025, e 6/10 da gennaio a giugno 2026.
La suddetta tipologia di personale non è riconducibile al personale scolastico (docente e ATA) ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, bensì ad una diversa tipologia di personale esterno, come dispone l'art. 8 del decreto del Ministero dell'istruzione 29 luglio 2022, n. 167 che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della scuola europea di Brindisi.
In linea con l'analisi sopra riportata, pertanto, appare congruo e prudenziale stimare l'onere derivante dalla misura in esame in 1 milione di euro per l'anno 2026.
In particolare l'articolo 8 del DM 167/2022, richiamato dalla RT, prevede che il personale della Scuola è costituito dal personale scolastico ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, integrato da personale madrelingua non italofono per insegnamenti in lingua non italiana o, comunque, in possesso dei livelli di competenza linguistica specificati nel documento approvato dal Board of Governors delle scuole europee (Ref.: 2018-01-D-65-en-3) ai fini del reclutamento di docenti non madre lingua, nonché di titolo professionale per l'insegnamento conseguito anche in un Paese straniero, purché riconosciuto in un Paese membro UE, annualmente reclutato, anche con contratto d'opera, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6 del D.L. , n. 243/2016 (L. n. 18/2017). Il servizio prestato presso la Scuola è equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali.

Il **comma 2** dispone in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della L. n. 440/1997 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell’istruzione e del merito).

Articolo 7-*bis*
(Misure urgenti per l'a.s. 2025/2026 a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»)

L'**articolo 7-*bis***, **inserito nel corso dell'esame in Senato**, **comma 1**, autorizza, per l'anno 2026, la spesa di 3.000.000 di euro al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano «Agenda Sud», già a suo tempo individuate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito come destinatarie di ulteriori risorse per interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base. Il **comma 2** reca la clausola di copertura degli oneri.

Come sopra anticipato, l'**articolo 7-*bis***, inserito durante l'**esame in Senato** con l'**emendamento 7.0.1 (testo 2)**, al **comma 1**, autorizza, per l'anno 2026, la spesa di 3.000.000 di euro al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano «Agenda Sud», di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025.

Il decreto citato (*Agenda Sud. Destinazione di ulteriori risorse per interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base, nell'ambito della linea di investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/1060*) ha autorizzato, all'articolo 1, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, la spesa complessiva di euro 90.000.000,00 milioni in favore delle scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle Regioni del Mezzogiorno di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto, per iniziative formative di potenziamento delle competenze di base e per progetti anche con il coinvolgimento delle famiglie. Le scuole beneficiarie sono quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione, individuate da INVALSI, sulla base dei relativi dati. A ciascuna delle istituzioni scolastiche beneficiarie è assegnato l'importo complessivo di euro 150.000,00, a carico, in quota parte, del PNRR e del PN "Scuola e competenze" 2021-2027. Le risorse sono a valere: per euro 45.000.000,00, per n. 300 istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione delle regioni del Mezzogiorno individuate da Invalsi, di cui all'Allegato 1 al

presente decreto, sulla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.4 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; per euro 45.000.000,00, sul Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027" – Obiettivo specifico ESO4.5, per le n. 300 istituzioni scolastiche del primo ciclo delle regioni del Mezzogiorno individuate da Invalsi, di cui all'Allegato 1 al decreto.
Inoltre, l'articolo 2 del decreto citato, al fine di superare i divari territoriali, potenziare le competenze di base e contrastare la dispersione scolastica, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 162.468.000,00 in favore delle 1.564 scuole statali del primo ciclo di istruzione delle regioni del Mezzogiorno, di cui all'Allegato 2 al decreto stesso. Le risorse sono a valere sul Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027" – Obiettivo specifico ESO4.5. Le suddette risorse sono ripartite sulla base degli ultimi dati disponibili sugli apprendimenti Invalsi e del numero di studenti fragili, assegnando a ciascuna istituzione scolastica ricompresa nell'Allegato 2 una quota proporzionale per fascia di importo.
Infine, l'articolo 3 stabilisce che l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in relazione alle risorse a valere sulla linea di investimento 1.4, Missione 4, Componente 1, del PNRR, provvede all'adozione dei successivi atti per la stipula degli accordi di concessione del finanziamento con i soggetti attuatori, all'acquisizione della proposta progettuale e alla definizione di indicazioni per la progettazione, la gestione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi, in coerenza con i target, le milestone e le condizionalità delle linee di investimento del PNRR, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni europee e nazionali e delle circolari attuative del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato relative al PNRR. È demandata, con riguardo alle iniziative finanziate nell'ambito delle risorse di cui ai fondi strutturali europei, all'Autorità di gestione del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 presso l'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'istruzione e del merito, l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto in esame e la definizione delle procedure acquisizione delle proposte progettuali, nonché le procedure di ammissione a finanziamento e di attuazione, nel rispetto dei regolamenti comunitari, del sistema di gestione e di controllo e del manuale delle procedure adottate dall'Autorità di gestione, nonché ulteriori autorizzazioni che si dovessero rendere necessarie per l'attuazione della misura.
Sulla M4C1 - Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico – del PNRR si veda l'approfondimento nell'ambito della documentazione parlamentare sul sito della Camera.

Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate a garantire alle istituzioni scolastiche la disponibilità di sussidi didattici, dispositivi digitali

di supporto alle attività didattiche e attrezzature sportive e sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, a favore delle istituzioni scolastiche di cui al citato Allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025.

Il **comma 2** dispone in relazione agli oneri relativi, pari a 3 milioni di euro per il 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

L'**articolo 8** stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.